Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — **ROMA — Mercoledì, 12 aprile** — **Numero 86**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 278 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 12 maggio 1904, n. 178 e 19 aprile 1906, n. 126, riguardanti la concessione di appalti a società cooperative di produzione e lavoro e la legge 25 giugno 1909, n. 422, relativa alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'agricoltura, industria e commercio e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il qui unito regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, per la esecuzione delle leggi 12 maggio 1904, n. 178, 19 aprile 1906, n. 126 e 25 giugno 1909, n. 422.

Art. 2.

È abrogato il Nostro decreto 17 marzo 1907, n. 146, col quale fu approvato il regolamento per l'esecuzione delle leggi 12 maggio 1904, n. 178 e 19 aprile 1906, n. 126.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — SACCHI — TEDESCO — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

REGOLAMENTO per le cooperative e i loro consorzi ammessi a pubblici appalti.

TITOLO I.

Ordinamento delle società cooperative.

Art. 1.

Categorie di società cooperative.

Le società cooperative ammissibili agli appalti indicati nelle leggi 12 maggio 1904, n. 178, 16 aprile 1906, n. 126, e 25 giugno 1909, n. 422, sono le seguenti:

1° Cooperative di produzione e lavoro:

2° Cooperative agricole, quali le affittanze collettive, le latterie cooperative, le cantine sociali, le distillerie cooperative, i con-

sorzi agrari, i granai cooperativi ed ogni altra impresa cooperativa avente scopi di produzione agricola;

3° Cooperative miste, che riuniscono gli scopi e i caratteri di varie cooperative appartenenti alle categorie precedenti, ovvero si prefiggono in via d'integrazione altri scopi cooperativi.

Art. 2.

Numero e qualità dei soci.

Le cooperative sono composte di un numero illimitato di soci, ma non inferiore a nove.

I soci delle cooperative indicate nell'art. 1, ad esclusione delle cooperative agricole e di quelle miste, in relazione agli scopi agricoli, devono essere operai.

Le cooperative agricole devono essere costituite da piccoli proprietari, mezzadri o conduttori che lavorano la terra o esercitano una industria agricola. Non possono essere ammessi in queste cooperative contribuenti tassati per somma superiore a L. 200 annue di imposta erariale principale per terreni e fabbricati e d'imposta per redditi di ricchezza mobile.

Le condizioni predette devono risultare dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 3.

Ammissioni di nuovi soci nelle cooperative.

Quando sia respinta la domanda di ammissione di nuovi soci, può farsene denuncia alla commissione provinciale di vigilanza; la quale, se accerta, tenuto conto dello sviluppo della cooperativa, il proposito ingiustificato di non ammettere nuovi soci, potrà fare le occorrenti proposte, anche per la radiazione della cooperativa stessa dal registro prefettizio.

Art. 4.

Capitale sociale.

A norma dell'art. 224 del codice di commercio, nessun socio può avere una quota sociale maggiore a L 5000, nè tante azioni che eccedano tal somma al valore nominale.

L'azione deve essere sempre nominativa; e il suo valore nominale, anche se rimborsata, non può eccedere la somma di lire cento.

Come condizione di ammissibilità nelle cooperative non può essere imposto l'obbligo di sottoscrivere più azioni se il loro importo complessivo superi lire cento.

Se vi sono soci onorari, le loro azioni e i loro conferimenti si intendono dati a fondo perduto e non attribuiscono diritti nè sugli utili nè alla eleggibilità alle cariche amministrative.

Art. 5.

Bilancio.

Il bilancio annuale delle cooperative deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite sofferte.

Le cooperative miste devono tenere contabilità distinte per ogni ramo della loro azienda, e nei resoconti annuali i risultati delle rispettive gestioni devono figurare in modo distinto.

Art. 6.

Calcolo degli utili — Riserva.

Gli utili annui devono essere calcolati al netto da qualsiasi spesa o impegno della cooperativa.

La quota minima di utili da assegnare al fondo di riserva è quella di un ventesimo (il 5 per cento), prescritta dal codice di commercio. Questo prelevamento deve precedere qualsiasi altra erogazione. Non è però vietato di destinare alla riserva anche la totalità degli utili.

Art. 7.

Riparto degli utili.

Osservate le prescrizioni dell'art. 6, le cooperative possono stabilire il riparto degli utili disponibili nelle combinazioni risultanti da uno o più dei modi seguenti:

a) ripartendoli in proporzione dei salari percepiti da ogni socio;

b) assegnandoli a scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione o di istruzione;

c) assegnando al capitale versato dai soci un dividendo maggiore del 5 % del capitale medesimo e non superiore alla metà degli utili realizzati. L'eventuale eccedenza, ove non sia assegnata al fondo di riserva o agli scopi indicati alla lettera *b)*, viene ripartita nel modo indicato dalla lettera *a)*, tenuto conto del disposto dell'art. 9.

Art. 8.

Riparto nelle cooperative agricole.

Nelle cooperative agricole il riparto di cui all'art. 7 lettera *a)* può essere effettuato anche in proporzione del valore dei generi conferiti da ogni socio.

Art. 9.

Quote degli utili degli ausiliari.

Le cooperative le quali adottano il riparto degli utili indicato nell'art. 7 lettera *a)*, se assumano operai ausiliari e se non li ammettano a partecipare agli utili alle stesse condizioni dei soci, devono accantonare una quota di utili corrispondente a quella che ad essi competerebbe se fossero soci, e versarla al fondo di riserva od eventualmente ai fondi destinati per gli scopi di cui all'art. 7 lettera *b)*.

Art. 10.

Salario degli ausiliari.

Il salario degli ausiliari non può essere inferiore a quello degli operai soci di corrispondente categoria, e in ogni caso non inferiore al salario corrente.

Art. 11.

Amministratori.

Gli amministratori devono essere eletti tra i soci.

La rappresentanza della cooperativa e la firma sociale sono devolute ad uno o più amministratori. È vietato conferirla a direttori o ad altri impiegati che non hanno qualità di soci, salvo che per atti determinati, fermo in ogni caso il disposto dell'art. 45, per quanto riguarda la direzione dei lavori negli appalti.

Art. 12.

Retribuzione degli amministratori.

Gli emolumenti e le indennità che possano competere agli amministratori devono essere previsti nello statuto, o nel regolamento interno, o devono risultare da apposita deliberazione dell'assemblea.

Art. 13.

Impiegati.

Le cooperative possono valersi dell'opera di impiegati non soci, nel numero strettamente necessario per la regolare tenuta dei libri e pei servizi della gestione sociale.

Ad essi può essere accordata la compartecipazione agli utili, nei limiti e nei modi stabiliti dallo statuto, e qualora sia concessa anche ai soci.

TITOLO II

Registro prefettizio delle cooperative.

Art. 14.

Iscrizioni nei registri prefettizi.

Presso ogni prefettura del Regno è tenuto un registro, nel quale s'iscrivono le cooperative della rispettiva provincia ammissibili agli appalti indicati dalle leggi 12 maggio 1904, n. 178 e 19 aprile 1906, n. 126.

In detto registro si deve indicare per ciascuna cooperativa: la

denominazione o la ragione sociale, la qualità e la specie degli affari che ne costituiscono l'oggetto, la sede, la durata, la data dell'atto di costituzione, dei successivi cambiamenti, e della loro pubblicazione a norma del codice di commercio, il nome e cognome e la qualità del direttore o della persona delegata a rappresentare la amministrazione sociale.

Nel registro stesso le cooperative agricole devono essere tenute distinte dalle altre.

Il registro deve essere ostensibile a chiunque ne faccia richiesta.

L'elenco nominativo delle cooperative iscritte è pubblicato ogni semestre nel foglio degli *Annunzi legali* e comunicato ai comuni della provincia per l'affissione nell'albo.

Art. 15.

Requisiti per l'iscrizione.

Per ottenere l'iscrizione nel registro indicato nel precedente articolo, le cooperative devono farne domanda al prefetto della provincia dove hanno sede, allegandovi:

1° l'atto costitutivo della società e quelli da cui risultasse qualsiasi modificazione fino al giorno della domanda; il regolamento o i regolamenti interni, quando esistano, per l'applicazione delle disposizioni dello statuto; più le prove di aver adempiuto alle disposizioni dell'art. 221 del codice di commercio, per quanto concerne la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione degli atti medesimi;

2° uno specchio indicante, alla data della domanda d'iscrizione, il nome e il cognome dei soci, l'arte o l'industria esercitata da ciascuno di essi, il nome, il cognome, e la qualità degli amministratori e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a contrattare per conto della cooperativa medesima.

In luogo degli atti e delle prove, di cui al numero 1° del presente articolo, possono essere allegati alla domanda i fogli del *Bollettino Ufficiale* delle società per azioni, pubblicato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, in cui i detti atti siano inseriti, ovvero i fogli degli *Annunzi legali* della provincia, qualora si tratti di piccole cooperative agricole, regolate dalla legge 7 luglio 1908, n. 526.

I regolamenti interni e lo specchio da cui al n. 2 devono essere presentati in doppio esemplare, uno dei quali deve essere trasmesso al Ministero di agricoltura, industria e commercio, quando gli si dà comunicazione dei provvedimenti presi sulla domanda d'iscrizione.

Art. 16.

Decreto prefettizio.

Il prefetto, sentita la commissione provinciale, ordina la iscrizione delle cooperative nel registro prefettizio.

Il decreto del prefetto deve rimanere affisso per dieci giorni consecutivi all'albo della prefettura e del comune ove la cooperativa ha sede. Entro questo termine è ammesso il ricorso al Ministero di agricoltura, industria e commercio da parte di chiunque vi abbia interesse.

Il Ministero decide definitivamente.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 17.

Rifiuto o cancellazione dell'iscrizione.

Il provvedimento del prefetto, con cui sia rifiutata la iscrizione, ovvero sia ordinata la cancellazione di iscrizioni già avvenute, deve essere motivato e comunicato alla cooperativa interessata.

Entro trenta giorni da questa comunicazione le cooperative possono ricorrere al Ministero di agricoltura, industria e commercio; il quale decide definitivamente, sentita la commissione centrale o il suo comitato.

Art. 18.

Cancellazione d'ordine del Ministero.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentita la commissione centrale dispone d'ufficio la cancellazione delle cooperative, quando in qualsiasi modo venga a constatargli che le medesime non abbiano, od abbiano perduti, i caratteri necessari per essere iscritte.

Art. 19.

Sospensione dell'iscrizione.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, d'ufficio o sul ricorso degli interessati, può sospendere le nuove iscrizioni; e può ordinare altresì che rimangano sospesi gli effetti della iscrizione già avvenuta, quando riscontri la violazione di leggi o di regolamenti od altre irregolarità sanabili.

Il provvedimento del Ministero è comunicato direttamente al prefetto, perchè ne sia presa nota nel registro prefettizio, ed alla cooperativa interessata, diffidandola a sanare l'irregolarità entro un termine che sarà stabilito nel provvedimento stesso. Trascorso detto termine, il Ministero provvede definitivamente.

Art. 20.

Partecipazione e pubblicazione delle iscrizioni.

Tutti gli atti e documenti relativi alle iscrizioni, alle annotazioni e alle variazioni nel registro prefettizio debbono essere trasmessi dal prefetto al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Dei provvedimenti d'iscrizione, cancellazione o sospensione di cooperative nei riguardi del registro prefettizio deve essere inserita comunicazione nel foglio degli *Annunzi legali* della provincia, che si pubblicherà immediatamente dopo la data del provvedimento.

Art. 21.

Effetti della cancellazione.

Qualora una cooperativa sia cancellata dai registri prefettizi, e l'amministrazione appaltante non creda necessario di addivenire allo scioglimento del contratto, i lavori in corso saranno continuati ed ultimati in base al contratto stesso.

Una cooperativa cancellata dai registri prefettizi non potrà presentare domanda di essere nuovamente iscritta se non trascorso un biennio dalla cancellazione.

Art. 22.

Comunicazioni agli enti pubblici.

Il prefetto comunica agli enti pubblici della provincia le leggi, i regolamenti e le circolari riguardanti l'assegnazione di lavori, di forniture e di servizi pubblici alle cooperative.

Art. 23.

Rapporto prefettizio al Ministero.

Entro il mese di gennaio i prefetti devono far pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio un rapporto particolareggiato sul movimento delle cooperative iscritte nel registro prefettizio.

Art. 24.

Cambiamenti nelle cooperative.

Le cooperative iscritte nel registro prefettizio devono denunciare al prefetto, entro quindici giorni da quello in cui siano divenuti esecutivi, i cambiamenti che si verificano nella loro costituzione e rappresentanza.

Il prefetto ne fa prendere nota nel registro quando siano tali da modificare le indicazioni del registro stesso.

Alla fine di ogni semestre le cooperative comunicheranno al prefetto i cambiamenti avvenuti nel numero e nella qualità dei soci.

TITOLO III.

Vigilanza sulle cooperative.

CAPO I.

Vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Commissione provinciale.

Art. 25.

Vigilanza del Ministero.

Le cooperative contemplate dal presente regolamento sono sog-

gette alla vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 26.

Commissione provinciale di vigilanza.

In ogni provincia è istituita una commissione di vigilanza, presieduta dal prefetto o da chi ne fa le veci, e della quale fanno parte:

l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile e l'intendente di finanza, o il funzionario da essi rispettivamente delegato;

tre membri effettivi e due supplenti eletti dalle cooperative inscritte nei registri prefettizi. Questi membri elettivi durano in carica tre anni, scadono contemporaneamente e sono rieleggibili.

Un impiegato della prefettura scelto dal prefetto funziona da segretario della commissione.

Nelle deliberazioni della commissione, in caso di parità di voti, ha prevalenza il voto del presidente.

I membri elettivi debbono astenersi da ogni intervento negli affari concernenti le cooperative cui rispettivamente appartengono.

Art. 27.

Procedura elettorale.

Per la elezione dei tre commissari effettivi e dei due supplenti menzionati nel precedente articolo il prefetto invita le cooperative iscritte nel registro della provincia a inviare alla prefettura in busta chiusa i nomi di due sui tre commissari effettivi e di uno sui due supplenti da eleggere, fissando il termine per l'invio ed avvertendo del giorno in cui avverrà lo scrutinio in pubblica adunanza.

La scheda e la busta per la trasmissione del voto sono distribuite con la lettera d'invito e devono essere munite del bollo della prefettura.

Art. 28.

Validità delle elezioni.

Elezioni suppletive.

Risultano eletti i candidati i quali abbiano riportato il maggior numero di voti e non meno di un terzo dei voti corrispondenti alla totalità delle cooperative invitate all'elezione.

L'ordine dell'elezione è dato dal numero dei voti riportati; nel caso di parità di voti, dall'anzianità.

Quando non risultino eletti tutti i membri, si addiviene, entro un mese alle elezioni suppletive con la stessa procedura del primo scrutinio.

Non possono essere eletti quali commissari effettivi o supplenti più candidati appartenenti ad una medesima cooperativa.

Art. 29.

Commissioni senza membri elettivi.

Si procede all'elezione dei menbri elettivi nelle provincie in cui esistono non meno di nove cooperative aventi diritto di voto, oppure non meno di cinque, purchè comprendano complessivamente un numero di soci non minore di cinquecento.

Nelle altre provincie, e in quelle in cui si verifichi deserzione nelle elezioni, la commissione rimane composta dei soli funzionari e di un membro designato dalla Lega nazionale delle cooperative avente residenza nella provincia.

Art. 30.

Funzioni delle commissioni.

La commissione provinciale ha funzioni:

a) consultive, in materia di iscrizioni, sospensioni e cancellazioni di cooperative dal registro prefettizio;

b) ispettive, sull'ordinamento e funzionamento delle cooperative iscritte;

c) integratrici, di carattere facoltativo, quando venga richiesta di consigli o ritenga opportuno dar norme a cooperative per illuminarne e sorreggerne l'azione;

d) conciliative, quando le sia spontaneamente deferita la decisione di vertenze sorte in seno alle cooperative.

Art. 31.

Parere sulle iscrizioni

La commissione provinciale emette parere sulle domande d'iscrizione nel registro prefettizio, verificando che le cooperative richiedenti abbiano presentato tutti i documenti prescritti dal presente regolamento, se tali documenti siano regolari, se le cooperative stesse posseggano tutti i caratteri voluti dalle leggi e dal presente regolamento per ottenere le iscrizioni, e se non si tratti dell'artificiale ricostituzione di cooperative disciolte allo scopo di approfittare dei benefici fiscali, o dell'apparente trasformazione di cooperative cancellate dai registri prefettizi.

La commissione deve pronuziarsi entro un mese dalla presentazione della domanda d'iscrizione.

Art. 32.

Parere sulle cancellazioni e sospensioni.

Deve essere inteso il parere della commissione provinciale anche pei provvedimenti:

a) di cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative che non adempiono agli obblighi stabiliti dal presente regolamento, di quelle legalmente cessate o poste in liquidazione, o che, per mutamenti sopravvenuti nella loro costituzione e composizione, funzionino in modo contrario alle leggi, ai regolamenti in vigore, agli statuti sociali, ed allo spirito della coopezazione, anche in relazione alle disposizioni dell'art. 3;

b) di sospensione degli effetti dell'iscrizione a carico di cooperative responsabili di irregolarità sanabili e non tanto gravi da meritare la cancellazione.

Art. 33.

Presentazione dei bilanci.

Gli amministratori delle cooperative iscritte nel registro prefettizio, subito dopo aver depositato il bilancio nella cancelleria del Tribunale, a norma dell'art. 180 del codice di commercio, devono presentarne alla prefettura copia munita del certificato del cancelliere, comprovante l'eseguito deposito.

La presentazione del bilancio alla prefettura deve aver luogo non più tardi di quattro mesi dopo la chiusura della gestione cui si riferisce.

La commissione provinciale sarà convocata per emettere parere sui provvedimenti da prendere a carico delle cooperative che nel termine anzidetto non abbiano presentato il bilancio alla prefettura. Qualora non concorrano motivi per provvedimenti più gravi, saranno sospesi a carico di queste cooperative gli effetti della iscrizione.

Trascorsi due mesi dalla data del decreto di sospensione, le cooperative inadempienti saranno cancellate dal registro prefettizio.

I provvedimenti predetti devono essere sollecitamente comunicati alle cooperative interessate.

Art. 34.

Vigilanza sul funzionamento delle cooperative.

La commissione provinciale deve esaminare i bilanci e vigilare sul funzionamento delle cooperative iscritte nel registro prefettizio per quanto ha rapporto alla conservazione dei caratteri e dello spirito cooperativo ed alla osservanza delle disposizioni delle leggi, dei regolamenti, e degli statuti sociali, esigendo, ove occorra, l'esibizione dei libri e dei documenti giustificativi.

Art. 35.

Trasmissione dei bilanci al Ministero.

Entro due mesi dalla data della loro presentazione alla prefettura, i bilanci debbono esser trasmessi al Ministero d'agricoltura, industria e commercio con le eventuali osservazioni della commissione provinciale di vigilanza e con l'indicazione dei provvedimenti che il prefetto avesse creduto di adottare.

Art. 36.

Ispezioni.

Le cooperative disciplinate dal presente regolamento sono soggette ad ispezioni ordinarie o periodiche e straordinarie.

CAPO II.

Commissione e Comitato centrale.

Art. 37.

Composizione ed organizzazione della commissione centrale.

È istituita presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, una commissione centrale per le cooperative, presieduta dal direttore generale del credito e della previdenza, della cooperazione e delle assicurazioni sociali.

La commissione è costituita con decreto Reale, e di essa fanno parte:

il funzionario preposto ai servizi della cooperazione nel Ministero di agricoltura, industria e commercio;

un funzionario per ciascuna delle amministrazioni seguenti: dell'interno, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, e delle ferrovie dello Stato;

tre delegati della Lega nazionale delle società cooperative italiane;

due delegati della Federazione italiana dei consorzi agrari;

un delegato dell'Associazione fra le banche popolari;

un delegato del Consiglio superiore del lavoro;

un delegato del Consiglio superiore dell'industria e del commercio.

La commissione centrale dura in carica tre anni, e i membri possono essere confermati.

Essa elegge un vice-presidente, fra i rappresentanti delle organizzazioni cooperative.

Uno o più funzionari del Ministero di agricoltura, industria e commercio, nominati con decreto Ministeriale, avranno le funzioni di segretari.

Art. 38.

Comitato centrale.

La commissione elegge nel suo seno un comitato di cinque membri, composto dal presidente, o vice presidente, da due funzionari e da due membri delegati residenti in Roma.

Esso dà parere sulle vertenze determinate da ricorsi al Ministero di agricoltura, industria e commercio contro provvedimenti prefettizi in esecuzione del presente regolamento, e, nei casi di maggiore urgenza, sulle questioni di cui alla lettera *a*) e all'ultimo comma dell'articolo seguente.

Art. 39.

Attribuzioni della Commissione centrale.

La commissione centrale esprime parere;

a) sulla costituzione e sullo scioglimento dei consorzi di cooperative;

b) sulle operazioni di prestiti proposte dalle società tontinarie o di ripartizione a favore di cooperative di produzione e lavoro o di consumo, a norma della legge 7 luglio 1907, n. 533;

c) sui provvedimenti idonei a dare impulso al movimento cooperativo in generale e a determinate imprese cooperative di pubblico interesse, e a migliorare le condizioni morali e tecniche di alcune categorie di cooperative;

d) su gli studi e sulle indagini da compiersi dall'ufficio della cooperazione;

e) su i disegni di legge, i regolamenti e le istruzioni organiche in materia di cooperative;

f) su tutte le quistioni per le quali il parere della commissione sia prescritto da leggi o da regolamenti, o richiesto dal ministro o dal comitato.

La commissione centrale ha inoltre, rispetto ai consorzi di cooperative, le stesse funzioni che, ai sensi dell'art. 30, lettere *b*) *c*) *d*), spettano alle commissioni provinciali per le cooperative.

TITOLO IV.

Appalti di lavori, di forniture e di servizi pubblici a cooperative.

Art. 40.

Divisione dei lavori da appaltarsi.

Quando la natura dei lavori e delle forniture lo consenta e ragioni di convenienza non lo sconsiglino, le amministrazioni, per rendere sempre più accessibili gli appalti alle cooperative, possono dividere:

a) l'appalto per le forniture dei materiali da quello della mano d'opera;

b) l'appalto dei lavori fra le diverse arti o gruppi d'arti affini;

c) l'appalto delle forniture secondo i diversi generi o materiali da fornirsi.

Art. 41.

Lavori in economia.

Le amministrazioni, nell'eseguimento in economia dei lavori e delle forniture, potranno valersi, mediante cottimi fiduciari, delle cooperative del luogo iscritte nei registri prefettizi, sempre quando detti lavori e forniture possano per la loro natura essere affidati a cooperative.

Art. 42.

Metodi per gli appalti.

Per gli appalti a cooperative di produzione e lavoro, le amministrazioni hanno facoltà di procedere col metodo della trattativa privata, quando l'importo non sia superiore a L. 8.000, o quando nella provincia esista una sola cooperativa idonea.

Negli altri casi le amministrazioni debbono valersi del metodo della licitazione a forma degli articoli 49 e 100 del regolamento di contabilità generale, ovvero mediante pubblicazione di avvisi, a norma degli art. 74 e seguenti dello stesso regolamento.

Nell'uno e nell'altro caso verranno chiamate le sole cooperative della provincia, e anche quelle di altre quando le amministrazioni lo credano opportuno.

Art. 43.

Ammissione alle licitazioni e alle trattative private.

Per essere ammesse alle licitazioni o alle trattative private le cooperative debbono, a richiesta dell'amministrazione appaltante, presentare:

1) lo specchio conforme a quello prescritto per le domande d'iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la iscrizione nel registro prefettizio;

2) l'indicazione dei lavori che le cooperative avessero eseguiti e di quelli che fossero ancora in corso d'esecuzione;

3) quando trattasi di appalto di lavori o servizi, la dimostrazione di disporre dei mezzi occorrenti per eseguirli, e dei soci idonei non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto della disposizione dell'art. 47. Quando trattasi di lavori, forniture e servizi pubblici occorre la dimostrazione che la cooperativa sia in grado di produrre direttamente gli oggetti compresi nella provvista e fornitura.

Alle licitazioni e trattative private non sarano ammesse le cooperative che, a giudizio dell'amministrazione, non abbiano dimostrato di possedere le condizioni di cui al capoverso precedente.

Art. 44.

Scheda segreta.

Nelle licitazioni con le cooperative, l'amministrazione appaltante avvertirà nel capitolato speciale che l'aggiudicazione avverrà entro i limiti di un massimo e di un minimo ribasso, fissati dalla scheda segreta, e che si potrà sempre prescindere dalla gara di miglioria, di cui al terzo comma dell'art. 100 del regolamento di contabilità generale.

Art. 45.

Direttore dei lavori.

Ciascuna cooperativa nel fare offerte per l'appalto di lavori o di servizi pubblici deve nominare la persona cui intende affidare nel proprio interesse la direzione dei lavori o dei servizi. Questa persona deve essere bene accetta all'amministrazione, che ha sempre la facoltà di esigerne la sostituzione, se, a suo giudizio, sia necessario per il regolare andamento dell'appalto.

Il direttore, quando trattasi di appalti di lavori d'arte o di nuovo costruzioni, deve essere fornito del certificato d'idoneità, di cui

all'art. 77 del regolamento di contabilità, salvo all'amministrazione di non richiederlo per lavori di lieve importo che non esigono speciali capacità tecniche nella direzione.

Art. 46.

Divieto di cessione e di subappalto.

Nei contratti da stipularsi con cooperative ai termini della legge è vietato in modo assoluto di cedere, subappaltare o dare a cottimo, in tutto o in parte, i lavori, le forniture o i servizi pubblici formanti oggetto dell'appalto, sotto pena della risoluzione del contratto, del risarcimento di ogni conseguente danno ed inoltre della perdita della cauzione in quanto sia stata costituita.

La trasgressione del divieto contenuto nel presente articolo dà luogo contro la cooperativa inadempiente alla sospensione per un anno degli effetti della iscrizione nel registro prefettizio, e, nel caso di recidiva, alla cancellazione dal registro stesso.

Art. 47.

Ausiliari.

Quando concorrano eccezionali circostanze potrà consentirsi nel contratto di appalto che le cooperative si valgano di operai ausiliari, con preferenza soci di altre cooperative, in numero non eccedente quello dei soci impiegati nel lavoro stesso. Questo limite potrà essere oltrepassato qualora nel corso dell'appalto, per cause che non poterono essere prevedute all'atto della stipulazione del contratto, si renda necessario l'impiego di un maggior numero di operai.

Art. 48.

Vigilanza sui lavori.

Durante l'esecuzione degli appalti le cooperative devono esibire ad ogni richiesta del funzionario incaricato della direzione e sorveglianza dei lavori o servizi, l'elenco degli operai soci ed ausiliari, addetti ai lavori ed ai servizi appaltati.

Alle cooperative, che impieghino operai ausiliari in numero maggiore di quello indicato nell'elenco di cui sopra, sono applicate, in tutto o in parte, le penalità di cui all'art. 46.

Art. 49.

Rate di acconto.

Nei contratti per appalti di lavori da stipularsi con cooperative sarà stabilito che i pagamenti verranno fatti in proporzione del lavoro eseguito, e a periodi di 7, 14, o 21 giorni, purchè in ciascun periodo si abbia una tale massa di lavoro eseguito da escludere il caso di pagamenti per somme inferiori a quelle determinate dall'amministrazione nei capitolati speciali: ferme però, per quanto riguarda il pagamento dell'ultima rata, le disposizioni contenute negli articoli 358 e seguenti della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Per gli appalti di forniture e di servizi pubblici saranno osservate le norme del regolamento di contabilità.

Art. 50.

Cauzione.

Nei contratti di appalto stipulati ai termini del presente regolamento sarà dichiarato che la cauzione si costituirà mediante ritenuta del 10 per cento sull'importo di ogni rata da pagarsi alle cooperative in acconto.

Art. 51.

Certificati di avanzamento.

Il pagamento degli acconti, di cui alla prima parte dell'art. 49, è fatto su certificati in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Questi certificati sono rilasciati dalla persona delegata dall'amministrazione appaltante per dirigere e vigilare i lavori, e gli stati dei lavori stessi devono essere firmati dal rappresentante legale della cooperativa.

Sui certificati per pagamenti di acconti devono essere indicate le ritenute da farsi sul credito delle cooperative.

Art. 52.

Pagamento degli acconti.

Quando non ostino ragioni speciali, il pagamento degli acconti alle cooperative può essere eseguito mediante buoni sopra mandati a disposizione o mediante fondi somministrati con mandati di anticipazione.

Le amministrazioni appaltanti provvederanno a che i pagamenti sian fatti nelle epoche pattuite, nel luogo in cui si eseguiscono i lavori, le forniture o i servizi, ovvero in altro prossimo.

Art. 53.

Cessione di credito.

Le amministrazioni appaltanti possono consentire a cooperative le cessioni di credito ad altri sodalizi cooperativi, a casse di risparmio, a banche popolari ed a qualsiasi istituto di credito, allo scopo di procurarsi i mezzi necessari ad eseguire gli appalti assunti, riservando però la quota del 10 per cento da prelevarsi per cauzione, a termini dell'art. 50.

Art. 54.

Facilitazioni della legge 19 aprile 1906, n. 126.

Le facilitazioni accordate dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, spettano alle cooperative le quali concorrano alle pubbliche gare e dimostrino, nelle forme prescritte dalle disposizioni generali ed in quelle che saranno richieste dall'amministrazione:

a) di essere iscritte nei registri prefettizi e di essersi uniformate, dal giorno della loro iscrizione, a tutte le norme e prescrizioni del regolamento;

b) di essere in grado per la loro costituzione, pei mezzi tecnici ed economici di cui dispongono, e per le persone a cui si è conferita l'amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto e condurlo a compimento.

Art. 55.

Lavori per conto delle amministrazioni soggette alla vigilanza governativa.

Le disposizioni del presente regolamento per appalti a cooperative di lavori di costruzione, di manutenzione, di forniture e di servizi pubblici si applicano; oltre che a tutte le amministrazioni dello Stato, comprese le autonome, anche a quelle delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, degli istituti per case popolari, dei consorzi idraulici, di difesa arginale, d'irrigazione, di scolo e di bonificazione, e di quelle altre che sono soggette alla vigilanza governativa, ferme restando tutte le norme riguardanti la tutela e la vigilanza stessa.

Art. 56.

Norme delle amministrazioni appaltanti.

Agli appalti a cooperative si applicano, oltre le disposizioni del regolamento di contabilità, quelle proprie dell'amministrazione nel cui interesse ha luogo l'appalto, in quanto non siasi derogato dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

TITOLO V.

Dei Consorzii di Società Cooperative.

Capo I.

Costituzione dei Consorzi.

Art. 57.

Progetto del consorzio.

I consorzi di società cooperative per appalti di opere pubbliche, ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422, si costituiscono ad iniziativa di una o più delle società cooperative completate dalla legge stessa.

La società o le società che prendono tale iniziativa, qualora non presentino senz'altro uno schema di statuto definitivo, compilano un progetto di massima per la costituzione del consorzio, il quale progetto deve essere discusso e deliberato da delegati provvisori delle singole società che sono chiamate a far parte del nuovo ente.

Nel progetto dev'essere indicato lo scopo del consorzio, sia che riguardi l'appalto di una o più opere determinate, sia che si riferisca a lavori o provviste in genere per conto dello Stato, delle provincie, dei comuni o degli altri enti di cui all'art. 55, nonchè la durata del consorzio stesso, e quanto altro sia necessario a determinare il progetto nelle sue linee generali.

Art. 58.

Compilazione dello statuto.

I delegati di cui nel precedente articolo, dopo avere discusso ed approvato il progetto di massima, procedono alla compilazione dello statuto, attenendosi alle norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 59.

Approvazione dello statuto.

Lo statuto del consorzio compilato dalla cooperativa o dalle cooperative promotrici, o dai delegati di cui nell'art. 57, deve essere approvato da tutte le cooperative che costituiscono il consorzio stesso con deliberazione di assemblea o del consiglio di amministrazione, se questo ne abbia esplicita facoltà dallo statuto sociale.

Art. 60.

Domanda per la costituzione del consorzio.

Per ottenere il decreto di costituzione e d'approvazione dello statuto, ai sensi dell'art. 3 della legge, il consorzio deve farne domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio, presentando i seguenti documenti:

1° lo statuto del consorzio;

2° i certificati della prefettura o prefetture comprovanti che le singole cooperative sono debitamente iscritte nel registro, di cui all'art. 14 del presente regolamento;

3° un estratto della deliberazione presa da ciascuna società cooperativa per l'approvazione dello statuto del consorzio, ai sensi dell'articolo precedente;

4° la prova dell'eseguito versamento presso un istituto di credito di almeno due decimi del capitale sottoscritto dalle società aderenti, da rimanere vincolato fino alla legale costituzione del nuovo ente.

Art. 61.

Requisiti per la costituzione.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il comitato o, quando lo creda opportuno, la commissione centrale, e di concerto col Ministero dei lavori pubblici, prima di promuovere il Reale decreto per la costituzione del consorzio e per l'approvazione dello statuto deve verificare:

1° che siano state osservate le disposizioni della legge e del presente regolamento e che il consorzio non risulti costituito dallo artificioso frazionamento di cooperative preesistenti;

2° che il consorzio, sia per la natura delle cooperative le quali intendono farne parte, sia per il numero dei soci, sia per la potenzialità economica, risulti idoneo all'esecuzione delle opere, lavori o forniture, per cui fu costituito;

3° che l'ordinamento tecnico ed amministrativo del consorzio sia proporzionato all'entità e ai fini del nuovo ente.

Art. 62.

Delegati definitivi.

In seguito al decreto Reale di costituzione e di approvazione del relativo statuto, le singole cooperative consorziate, ove a ciò non abbiano già proceduto, addivengono alla designazione dei loro delegati definitivi, che dovranno costituire l'assemblea del consorzio, secondo le norme dello statuto.

Art. 63.

Pubblicazioni.

Prima di intraprendere qualsiasi operazione, il consorzio deve provvedere alla pubblicazione dello statuto e del Regio decreto di costituzione, nelle forme stabilite dall'art. 3 della legge.

Art. 64.

Proroghe e modificazioni.

Nel caso di proroga al termine stabilito per la durata del consorzio, come per ogni altra modificazione allo statuto, devono osservarsi le forme stabilite dagli articoli precedenti per l'approvazione degli statuti, ed occorre l'adesione di tutte le cooperative che costituiscono il consorzio, a meno che non sia dallo statuto stabilito che basti la deliberazione della maggioranza dei delegati.

CAPO II.

Statuti dei consorzi.

Art. 65.

Requisiti degli statuti.

Lo statuto del consorzio oltre l'oggetto, la denominazione, la sede e la durata dell'ente, deve indicare:

1° - l'ammontare del contributo a carico di ogni cooperativa il quale deve essere stabilito tenendo conto dell'indole, del numero dei soci e del capitale di ciascuna cooperativa consorziata. Può inoltre stabilirsi nello statuto che ciascuna cooperativa sia tenuta, oltrechè a corrispondere la propria quota di partecipazione, a versare annualmente una determinata percentuale sui propri utili, ad incremento del patrimonio del consorzio;

2° - le modalità pei versamenti delle quote sottoscritte. Almeno i due decimi devono essere interamente versati all'atto della costituzione;

3° - le norme per la formazione del fondo di riserva e per la distribuzione degli utili netti, detratta la quota destinata al fondo di riserva. In verun caso il prelevamento per il fondo di riserva può essere inferiore al 20 % all'anno, sino a che non sia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale, ai termini dell'art. 182 del codice di commercio.

Il dividendo da assegnarsi a ciascuna cooperativa non può essere maggiore del 5 % del capitale versato, e gli utili netti residuali devono essere ripartiti tra le cooperative consorziate in ragione della rispettiva forza di lavoro, con la quale hanno concorso alla esecuzione dell'appalto, con facoltà al consorzio di valutare tale forza di lavoro in ragione o dei salari o delle giornate di lavoro;

4° - le regole per il recesso e per l'ammissione di nuove cooperative.

Nel silenzio dello statuto, si intende che ciascuna società consorziata debba far parte del consorzio per tutta la durata di esso. Lo statuto determina però i casi di esclusione per inadempimento e per fallimento, e può altresì regolare il recesso volontario.

Può essere pattuito nello statuto che il consorzio debba essere limitato alle cooperative che lo hanno costituito. In caso diverso saranno stabilite le norme per l'ammissione di nuove cooperative. In ogni caso la nuova cooperativa, ammessa a far parte del consorzio, risponde di tutte le obbligazioni del consorzio stesso anche anteriori alla sua entrata. Essa non si intende ammessa a far parte del consorzio se non quando siasi debitamente obbligata ad accettarne lo statuto, e siasi impegnata ai prescritti contributi, e fino a che non abbia versato almeno i due decimi dei contributi stessi, e la sua ammissione non sia stata debitamente deliberata dal consorzio.

Art. 66.

Responsabilità dei consorziati.

Nello statuto del consorzio può essere stabilito che le cooperative che ne fanno parte assumano responsabilità illimitata e solidale verso il consorzio medesimo.

Ove lo statuto nulla disponga al riguardo, la responsabilità di ciascuna cooperativa è limitata al capitale sottoscritto.

Art. 67.

Rappresentanza.

La rappresentanza del consorzio è costituita:
dall'assemblea dei delegati;
dal consiglio d'amministrazione;
dal presidente.

Art. 68.

Assemblea.

L'assemblea è costituita dai delegati delle società cooperative facenti parte del consorzio.

Per ogni società il numero dei delegati è proporzionato al numero dei soci, ma in nessun caso il numero dei delegati di una sola cooperativa può essere superiore a cinque.

Gli statuti stabiliscono le norme per la designazione dei delegati, la quale deve essere fatta dall'assemblea di ogni società consorziata, ove non sia deferita al consiglio di amministrazione.

Gli statuti possono inoltre stabilire che ogni delegato disponga di più di un voto, non mai però oltre tre voti, in relazione al capitale sottoscritto dalla società che il delegato è chiamato a rappresentare.

Art. 69.

Convocazioni dell'assemblea.

Nello statuto del consorzio saranno contenute le norme circa la convocazione dell'assemblea e circa gli argomenti che dovranno formare oggetto di deliberazione dell'assemblea stessa; e, ove occorra, saranno determinate le materie per le quali sia richiesta una speciale maggioranza, oltre il caso dello scioglimento anticipato previsto dall'art. 88 del presente regolamento.

Art. 70.

Consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo del consorzio, ed è nominato dall'assemblea secondo le norme stabilite dallo statuto.

Ai componenti il consiglio di amministrazione si applicano gli articoli 147 e 161 del codice di commercio.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente, al quale spetta la rappresentanza del consorzio.

Per ciò che riguarda il rimborso delle spese e gli emolumenti spettanti ai delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione e al presidente, è applicabile il disposto dell'art. 12.

Art. 71.

Libri obbligatori.

Gli amministratori devono tenere i libri, di cui nell'art. 140 del codice di commercio.

Art. 72.

Fusione dell'assemblea e del consiglio.

Quando il numero dei delegati sia ristretto e l'indole del consorzio lo consenta, potrà essere stabilito nello statuto che le funzioni dell'assemblea e del consiglio siano fuse in un solo organo, costituito da tutti i delegati delle cooperative aderenti.

Art. 73.

Impiegati dei consorzi - Sindaci.

I consorzi si valgono di impiegati tecnici ed amministrativi, soci e non soci, nel numero strettamente necessario per il loro funzionamento, e stabiliscono per quali di essi sia obbligatorio prestare cauzione; e possono altresì disporre che sia ad essi corrisposta una adeguata partecipazione agli utili, a termini dell'art. 13.

Gli statuti stabiliscono le norme per la nomina di tre o cinque sindaci, i quali potranno essere scelti, oltre che fra i delegati ed i soci, anche fra gli estranei.

Gli obblighi e le responsabilità dei sindaci sono quelli stabiliti dagli articoli 183 e seguenti del codice di commercio.

CAPO III.

Norme per gli appalti ai Consorzi.

Art. 74

Ammissioni alle licitazioni.

Nelle licitazioni indette tra cooperative ai sensi degli articoli 42 e seguenti del presente regolamento, possono essere ammessi i consorzi tra cooperative legalmente costituiti, a termini della legge 25 giugno, 1909 n. 422 e del presente regolamento, nel qual caso hanno l'obbligo di uniformarsi alla disposizioni stabilite per la società concorrenti alla licitazione.

È sempre in facoltà dell'amministrazione appaltante di limitare la licitazione a sole cooperative, o a soli consorzi di cooperative.

Art. 75.

Formazione della cauzione.

Quando un consorzio legalmente costituito concorra a pubbliche gare, gode il beneficio di cui nell'articolo unico della legge 19 aprile 1906, n. 126, per ciò che riguarda la formazione della cauzione, purchè l'opera da appaltare non superi l'importo di due milioni, nè superi il doppio dell'ammontare totale degli appalti che potrebbero essere affidati alle singole cooperative costituenti il consorzio, secondo le norme vigenti.

Il disposto dell'art. 54, lettera *b*), è applicabile ai consorzi che intendano concorrere a pubbliche gare.

Art. 76.

Operai ausiliari.

Nell'esecuzione di lavori affidati a consorzi fra società cooperative, devono essere impiegati esclusivamente operai che siano soci delle cooperative costituenti il consorzio.

In casi eccezionali, può essere consentito l'impiego di operai ausiliari, osservate le limitazioni e le condizioni di cui nell'art. 47 del presente regolamento.

Art. 77.

Disposizioni generali.

Per ciò che riguarda i documenti e le notizie che devono fornire i consorzi quando concorrono agli appalti, anche nel caso di trattativa privata come pure per ciò che riguarda il metodo di aggiudicazione nelle licitazioni, la nomina del direttore dei lavori, il divieto delle cessioni di appalto, le cessioni di crediti, l'obbligo di fornire ad ogni richiesta l'elenco degli operai addetti ai lavori, i pagamenti degli acconti e del saldo, lo stato di avanzamento dei lavori ed i collaudi, si applicano le disposizioni stabilite dal presente regolamento per le coperative.

CAPO IV.

Vigilanza e scioglimento.

Art. 78.

Vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio esercita la vigilanza sui consorzi di cooperative d'intesa con la commissione centrale, e valendosi, ove ne sia il caso, dell'opera delle commissioni provinciali.

I consorzi sono soggetti ad ispezioni ordinarie o periodiche e straordinarie.

Le ispezioni ordinarie verranno eseguite nei termini e con le modalità che saranno stabilite dal Ministero, sentita la commissione centrale.

Dei risultati delle ispezioni, sia ordinarie, sia straordinarie, e de provvedimenti presi in seguito ad esse, il Ministero dà comunicazione alla commissione centrale.

Art. 79.

Vigilanza d'intesa col Ministero dei lavori pubblici.

Per l'esercizio della vigilanza e per i provvedimenti di cui all'articolo precedente, il Ministero di agricoltura, industria e commercio prenderà accordi, ove occorra, con quello dei lavori pubblici.

Art. 80.

Vigilanza dei funzionari dirigenti i lavori.

I funzionari governativi i quali, nell'esercizio della direzione o sorveglianza di lavori affidati a consorzi, abbiano occasione di accertare inosservanze o trasgressioni da parte dei consorzi stessi a disposizioni della legge o del regolamento, hanno l'obbligo di farne immediata denuncia all'amministrazione da cui dipendono, che ne riferirà al Ministero di agricoltura pei provvedimenti di sua competenza.

Eguale obbligo incombe ai funzionari degli enti di cui all'art. 55, pei lavori o provviste che vengono eseguiti sotto la loro direzione o sorveglianza. In questo caso la denuncia è fatta direttamente al Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 81.

Oggetto della vigilanza.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio vigila a che la azione dei consorzi si svolga costantemente, non soltanto in conformità della legge e del presente regolamento, ma altresì in conformità dei rispettivi statuti.

Art. 82.

Presentazione dei bilanci.

Ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, i consorzi legalmente costituiti devono far pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio, direttamente o per mezzo della locale prefettura, il proprio bilancio annuale consuntivo, facendo risultare che la ripartizione e la distribuzione degli utili durante l'anno decorso sia stata fatta in conformità alle prescrizioni statutarie, osservato in ogni caso le disposizioni dell'art. 65.

Devono altresì trasmettere al Ministero prospetti semestrali nei quali siano indicate le cooperative che fanno parte del consorzio, quelle che nell'ultimo semestre hanno cessato di farne parte e le nuove che siano state ammesse, il numero dei soci che costituiscono le singole cooperative, nonchè l'elenco, con l'indicazione dei rispettivi contratti, dei lavori e delle forniture in corso.

Art. 83.

Inadempimenti.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, in caso di qualsiasi inadempimento alle disposizioni della legge e del regolamento, o di inosservanza allo statuto, sia che ne abbia notizia dall'esame dei documenti di cui nell'articolo precedente, sia che ne abbia notizia per informazioni dei prefetti o delle commissioni provinciali o per accertamenti fatti d'ufficio, o su denunzia di qualsiasi interessato, invita il consorzio, ove ne sia il caso, ad uniformarsi alle prescrizioni della legge, del regolamento e dello statuto.

Art. 84.

Scioglimento dell'amministrazione.

In caso di rifiuto da parte del consorzio ad uniformarsi alle ingiunzioni di cui all'articolo precedente, il Ministero di agricoltura, industria e commercio può con suo decreto, d'intesa, occorrendo, con quello dei lavori pubblici e sentita la commissione centrale, procedere allo scioglimento dell'amministrazione del consorzio e alla nomina di un amministratore provvisorio, scegliendolo così tra i soci, come tra gli estranei.

L'amministratore provvisorio deve limitarsi, salvo i casi di comprovata urgenza, agli atti di ordinaria amministrazione, e provvede, entro tre mesi dallo scioglimento, alla ricostituzione degli organi amministrativi del consorzio.

Art. 85.

Scioglimento d'ufficio del consorzio.

Qualora il consorzio persista ciò nonostante negli inadempimenti che determinarono la nomina dell'amministratore provvisorio, come pure per gravi motivi d'ordine pubblico, o nel caso di trasgressioni di natura tale che ne sia impossibile o assai difficile la riparazione, il Ministero d'agricoltura, industria e commercio può, di concerto, ove ne sia il caso, con quello dei lavori pubblici, e sentita la commissione centrale, procedere con decreto Reale allo scioglimento del consorzio.

Art. 86.

Liquidatori in caso di scioglimento d'ufficio.

Con lo stesso decreto di scioglimento, o con successivo decreto Ministeriale, si nominano uno o più liquidatori, che possono essere scelti così tra gli amministratori del consorzio, come fra soci, come fra estranei, e la cui opera è retribuita, a spese del consorzio, nella misura che sarà stabilita dal Ministero.

Art. 87.

Pubblicazione dei decreti di scioglimento d'ufficio.

I decreti per lo scioglimento di ufficio e per la nomina dei liquidatori sono immediatamente notificati al consorzio, e pubblicati, a cura del Ministero e a spese del consorzio stesso, nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nei *Boltettini ufficiali* delle prefetture, presso le quali sono inscritte le singole società costituenti il consorzio.

Art. 88.

Scioglimento volontario.

Oltre lo scioglimento d'ufficio di cui agli articoli precedenti, i consorzi si sciolgono:

1° - quando sia decorso il termine stabilito per la loro durata

2° - quando sia raggiunto lo scopo per il quale il consorzio fu costituito;

3° - quando, per una notevole diminuzione del patrimonio, o per qualsiasi altra ragione, lo scioglimento sia deliberato dall'assemblea dei delegati con la maggioranza di cui all'articolo 69.

Art. 89.

Liquidazione e pubblicazioni in caso di scioglimento volontario.

In ogni caso, con la deliberazione di scioglimento o con altra deliberazione, vengono nominati uno o più liquidatori, che possono essere scelti tra gli stessi amministratori o fra estranei.

Tanto la deliberazione di scioglimento quanto quella per la nomina dei liquidatori devono essere immediatamente pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nei *Bollettini ufficiali* delle prefetture, presso le quali sono inscritte le singole cooperative costituenti il consorzio. Tali pubblicazioni sono fatte dal consiglio d'amministrazione, il quale resta in carica e provvede agli affari urgenti, fino a che non abbia fatto la consegna ai liquidatori.

Art. 90.

Obblighi e diritti dei liquidatori.

Salva l'osservanza delle speciali disposizioni degli statuti, per tutto ciò che riguarda le funzioni, gli obblighi e i diritti dei liquidatori, tanto se nominati dall'assemblea del consorzio, quanto se nominati dal Ministero nel caso di scioglimento d'ufficio, si applicano le disposizioni del codice di commercio, riguardanti i liquidatori delle società anonime.

Art. 91.

Periodo di liquidazione.

Durante la liquidazione, permane la personalità giuridica del consorzio ai soli effetti della liquidazione.

I liquidatori non possono assumere nuovi appalti, salvo la continuazione di quelli in corso e salvo la stipulazione degli atti addizionali, che siano necessari per il compimento degli appalti iniziati.

Art. 92.

Regolamenti interni.

I consorzi possono deliberare regolamenti interni, che devono essere comunicati per copia conforme al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

TITOLO VI.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 93.

Statistica delle cooperative e dei consorzi.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio pubblicherà almeno ogni due anni l'elenco delle cooperative e dei consorzi disciplinati dal presente regolamento e quello degli appalti loro concessi dalle amministrazioni dello Stato e da tutte le altre soggette alla vigilanza governativa, insieme alle principali notizie descrittive e statistiche che hanno riferimento coi vari servizi amministrativi e di vigilanza che li riguardano.

Art. 94.

Commissioni provinciali.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento, si procederà alla ricostituzione delle commissioni provinciali, in conformità delle norme contenute nel regolamento medesimo.

Entro sei mesi dalla data della loro ricostituzione, le suddette commissioni procederanno alla revisione degli ordinamenti delle singole cooperative iscritte nei registri delle rispettive provincie, allo scopo di accertare se siano conformi alle norme del regolamento stesso e per proporre, ove occorra, gli opportuni provvedimenti.

Art. 95.

Cooperative già cancellate.

La disposizione del capoverso dell'art. 21 si applica anche alle cooperative cancellate dai registri prefettizi prima della entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 96.

Consorzi.

I consorzi attualmente esistenti, per godere i benefici di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422, debbono ricostituirsi in base alle norme stabilite da detta legge e dal presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dei lavori pubblici
SACCHI

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
RAINERI

Il ministro del tesoro
TEDESCO

Il numero 293 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 38 e 39 della legge 7 luglio 1907, n. 429;

Udito il Consiglio generale del traffico;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici, d'accordo coi ministri segretari di Stato pel tesoro e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le modificazioni alle « Tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate », di cui alla legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª), allegati *D* e *E* e successive varianti, risultanti dall'unito prospetto vistato, d'ordine Nostro, dei ministri proponenti.

Tali modificazioni entreranno in vigore, in via di esperimento per un anno, dal 1° maggio 1911.

Art. 2.

Il presente decreto, dopo l'anno di esperimento, quando non venga revocato, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — SACCHI — TEDESCO — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Modificazioni da apportarsi alle « Tariffe e condizioni pei trasporti sulle ferrovie dello Stato ».

In fine alla voce « Filo di ferro anche piombato, ramato, stagnato o zincato », che figura nella nomenclatura e classificazione delle merci a P. V., è fatta la seguente aggiunta: « e filo di ferro per telegrafi o telefoni ».

La voce « Filo di ferro per telegrafi o telefoni » della nomenclatura e classificazione predetta è annullata insieme con le relative indicazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dei lavori pubblici
SACCHI.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
RAINERI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 23 luglio 1881, n. 333;

Visto l'art. 25 della legge 20 marzo 1865, all. *F*;

Visti i RR. decreti 27 gennaio 1887 e 23 luglio 1899, relativi all'andamento generale della strada interprovinciale n. 34 dell'elenco 3° annesso alla tabella *B* di detta legge 23 luglio 1881;

Vista la deliberazione 7 novembre 1910 del Consiglio provinciale di Benevento, relativa ad una variante da introdursi nel tracciato della parte in provincia di Benevento;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, emesso in adunanza del 15 marzo 1910;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per la parte della strada provinciale n. 31 compresa nella provincia di Benevento è approvata la variante dell'andamento generale deliberata da quel Consiglio provinciale, giusta la quale la strada stessa da Decorata raggiunge la Sella Uomo-Morto, e quindi, mantenendosi sulle alte pendici nord-orientali di Monte San Marco, sbocca sulla comunale di Baselice, in prossimità dell'innesto di questa colla Valfortore, il tutto come dall'unita planimetria 12 novembre 1909, la quale sarà, d'ordine Nostro, firmata dal Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici.

Il ministro stesso è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio a **S. M. il Re,** *in udienza del 9 aprile 1911, sul decreto che scioglie il Consiglio d'amministrazione dell'Università agraria di Grottaferrata.*

SIRE!

Da informazioni del prefetto di Roma e dalle indagini compiute sul luogo da un ispettore di questo Ministero, risulta che l'Amministrazione della Università agraria di Grottaferrata è in completa disorganizzazione, sì che non è più in grado di provvedere alla risoluzione delle gravi questioni che sono intimamente connesse con l'esistenza e il funzionamento di quel dominio collettivo.

Reputo pertanto necessario di provvedere allo scioglimento di quel Consiglio d'amministrazione e alla conseguente nomina di un R. commissario per la temporanea gestione e il riordinamento dell'ente.

Mi onoro perciò di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra l'unito decreto col quale si provvede in tal senso, affidando i poteri di R. commissario al sig. Vincenzo Giusti, di Grottaferrata.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la relazione del Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio, con la quale si propone lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Grottaferrata, in provincia di Roma, e la conseguente nomina di un R. commissario per la temporanea gestione e il riordinamento dell'ente;

Visto l'art. 5 della legge 4 agosto 1894, n. 397;

Veduti gli articoli 316 e 317 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n 269);

Abbiamo decretato e decretiamo:

È sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Grottaferrata, in provincia di Roma, ed è nominato R. commissario straordinario per la temporanea gestione e il riordinamento dell'ente il sig. Vincenzo Giusti.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1911.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Ordinanza di sanità marittima n. 9

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la cessazione del colera asiatico a Trebisonda e Batum;

Veduta la convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le precedenti ordinanze di sanità marittima n. 20 del 26 agosto 1910 e n. 22 del 18 settembre 1910, riguardanti le provenienze da Batum e da Trebisonda, sono revocate.

I signori prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, 9 aprile 1911.

Pel ministro
SANTOLIQUIDO.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 n. 278,388 di L. 161.25 col nome di Luraschi Ester di *Napoleone-Antonio*, nubile, domiciliata in Milano, vincolata d'usufrutto a favore di Somaruga Hyrina fu Gaudenzio moglie di Luraschi *Napoleone-Antonio*, ecc., fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Luraschi Ester di *Antonio-Napoleone* con vincolo di usufrutto a favore di Somaruga Hyrina fu Gaudenzio, moglie di Luraschi *Antonio-Napoleone*, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'11 aprile 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 44,210 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 212,130 del già consolidato 5 0[0), per L. 341.25, al nome della Cappellania laicale perpetua istituita dal fu Raffaele d'Amelj, con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di D'Amelj Federico fu *Alessandro*, cappellano pro-tempore, domiciliato in Napoli, fu così inscritta per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi alla Cappellania laicale perpetua istituita dal fu Raffaele d'Amelj con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di D'Amelj Federico *fu Nicola*, cappellano......, vero usufruttuario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'11 aprile 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 136 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942;

Si notifica che ai termini dell'art. 135 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	Numero delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.75 %	148610	Musso Cesarina di Domenico, moglie di Paolo Emilio De Ferrari. Vincolata	L.	828 75
»	592750	Melzi d'Eril Augusto e Maria fu Alessandro, minori, sotto la patria potestà della madre Misciatelli Luigia fu Geremia, vedova di Melzi d'Eril Alessandro, domiciliati a Milano	»	2670 —
»	599884	Melzi d'Eril Maria fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Misciatelli Luigia fu Geremia, vedova di Melzi d'Eril Alessandro, domiciliata a Milano	»	326 25
»	599885	Melzi d'Eril Augusto fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Misciatelli Luigia fu Geremia, vedova di Melzi d'Eril Alessandro, domiciliato a Milano	»	978 75
Consolidato 5 %	789195	Fabbriceria della basilica di Sant'Ambrogio di Milano. Vincolata	»	185 —
Consolidato 3.75 %	558565	Fabbriceria parrocchiale di P. lenghe (Brescia)	»	15 —
Consolidato 5 %	222345 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà alla Cappellania istituita dal fu Pietro Paolo Scala. Vincolata	»	240 —
		Per l'usufrutto a: Scala Gennaro di Gaetano, sua vita durante, domiciliato in Napoli.		
Consolidato 3.75 %	464157	Villavecchia dottor Lorenzo di Perpetuo, domiciliato in Ottiglio Monferrato (Alessandria). Vincolata	»	225 —
Consolidato 5 %	365630	Polimeni Antonino fu Valerio, domiciliato a Messina	»	25 —
»	384474	Intestata come la precedente	»	65 —
Consolidato 3.75 %	365323	Comune di Fiumedinisi (Messina)	»	795 —
»	175265	Marchetti Luigia fu Giuseppe, vedova di Majone Gaudenzio, domiciliata ad Ivrea. Vincolata	»	75 —
»	124246 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto a: Panebianco Gregorio fu Antonino, domiciliato in Messina	»	420 —
		Per la proprietà a: Panebianco Michele e Mery di Gregorio, minori, e figli nascituri di quest'ultimo sotto la di lui patria potestà, domiciliati in Messina.		

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	649786	Betta Giovanni Battista di Germano, domiciliato in Brescia. Vincolata . . . . L.	10 —
Consolidato 3.75 %	291 Certificato misto	Damiani Francesco fu Giuseppe, domiciliato in Savona (Genova) . . . . »	3 75
»	2077 Certificato misto	Intestata come la precedente . . . . »	37 50
»	1598 Certificato misto	Intestata come la precedente . . . . »	75 —
»	935 Certificato misto	Intestata come la precedente . . . . »	150 —
»	1393 Certificato misto	Damiani Francesco fu Giuseppe, domiciliato in Cornigliano Ligure (Genova) . . . . »	150 —
»	1394 Certificato misto	Damiani Francesco fu Giuseppe, domiciliato in Cornigliano Ligure (Genova) . . . . »	150 —
»	1090 Certificato misto	Intestata come la precedente . . . . »	375 —
»	1091 Certificato misto	Intestata come la precedente . . . . »	375 —
»	538240	Sorlini Stefano fu Faustino, domiciliato a Brescia. Vincolata . . »	225 —

Roma, 31 gennaio 1911.

Per il capo sezione G. CAPPELLO. — *Per il direttore generale* GARBAZZI. — *Per il direttore capo della 1ª divisione* MANNI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 12 aprile 1911, in L. 100.40.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

11 aprile 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 ¾ % *netto*	104 00 48	102,12 98	102 96 75
3 ½ % *netto*	103,92 29	102,17 29	102 94 62
3 % *lordo*	71 00 83	69,30 83	70,93 61

CONCORSI

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 29 dicembre 1910, n. 893;

Sulla proposta del direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza;

Decreta:

Art. 1.

È indetta la prova d'idoneità, prescritta dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1910, n. 893, allo scopo di conferire agli avventizi dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici i primi 400 posti di disegnatore-computista con l'annuo stipendio di L. 1200, che sono o si renderanno vacanti nel ruolo del personale aggiunto dell'Aministrazione stessa.

Art. 2.

Alla detta prova sono ammessi gli avventizi che servono da prima del 1907 e che, al 1° gennaio 1911, avevano almeno 4 anni di servizio alla dipendenza dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno presentare domanda scritta di proprio pugno, su carta da bollo da una lira, non più tardi dal giorno 25 aprile 1911, all'ufficio del catasto od all'ufficio tecnico di finanza da cui dipendono.

Gli uffici anzidetti, riconosciute regolari e debitamente documentate, a norma del successivo art. 4, le domande, le trasmetteranno, a misura che vengano loro prodotte, al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici), che farà le occorrenti partecipazioni tanto all'ufficio a cui le domande vennero presentate, quanto a quello presso cui deve essere sostenuta la prova d'idoneità, giusta l'art. 5 del presente decreto.

Art. 4.

Le domande saranno corredate dagli infrascritti documenti, debitamente legalizzati:

1° certificato di cittadinanza italiana;

2° certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

4° certificato medico, dal quale risulti che l'aspirante, oltre ad essere di sana e robusta costituzione, è dotato di buona vista, e cioè non è affetto in grado elevato da miopia o da ipermetropia o da deficienza di acuità visiva. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre l'aspirante alla visita di un sanitario da essa delegato;

5° fede di nascita, rilasciata dal competente ufficio dello stato civile;

6° prova di aver adempiuto alle prescrizioni delle leggi sul reclutamento;

7° documenti degli studi fatti e dei posti coperti.

I documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 debbono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto.

Art. 5.

La prova di idoneità sarà solamente scritta. Essa avrà luogo nei giorni e presso le sedi degli uffici catastali o degli uffici tecnici di finanza, da indicarsi con apposita disposizione del direttore generale del catasto e dei servizi tecnici e consisterà in un componimento di lingua italiana, da servire anche come saggio di calligrafia, e, a scelta degli aspiranti, nella esecuzione di un prospetto, per cui si richieda la cognizione dell'aritmetica elementare, comprero il sistema metrico decimale, ovvero di un disegno.

Per ciascuno dei due lavori saranno accordate otto ore di tempo utile.

Art. 6.

Una Commissione, composta del presidente, di quattro membri e di un segretario, da nominarsi dal ministro delle finanze, su proposta del direttore generale del catasto e dei servizi tecnici, avrà l'incarico:

1° di verificare i titoli degli aspiranti e deliberare con giudizio definitivo sull'ammissibilità alla prova d'idoneità;

2° di preparare i temi e procedere allo scrutinio degli elaborati, con separata votazione anche sulla calligrafia;

3° di formare la graduatoria degli aspiranti riconosciuti idonei, seguendo i criteri di cui all'art. 11.

Art. 7.

Dell'assistenza alla prova d'idoneità saranno incaricati appositi Comitati di vigilanza, composti: dell'ingegnere capo o di altro funzionario che lo rappresenti, quale presidente; e di due membri, da scegliersi fra i funzionari dell'ufficio esterno, sede della prova anzidetta; uno di essi avrà anche le funzioni di segretario.

Nessun aspirante può usare carta che non sia somministrata dal Comitato di vigilanza e su ciascun foglio dev'essere preventivamente impresso il bollo di ufficio ed apposta la firma di un membro del Comitato stesso.

È rigorosamente vietata, durante la prova d'idoneità, ogni comunicazione dei candidati fra loro o con persone estranee, è del pari vietato agli aspiranti di portare seco e consultare manoscritti o libri di qualsiasi specie.

Il candidato che contravvenga a tali disposizioni è escluso dall'esame.

Coloro, che intendono eseguire il tema di disegno, devono munirsi degli oggetti all'uopo occorrenti.

Art. 8.

Compiuto il lavoro, ciascun aspirante, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo mette entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia ciaramente scritto il proprio cognome, nome e paternità.

Chiusa anche la seconda busta la consegna al Comitato di vigilanza, il quale, suggellatala, in presenza dell'aspirante, vi appone l'indicazione del mese, del giorno e dell'ora della presentazione e la firma di almeno uno dei suoi membri.

Saranno annullati i lavori di coloro che li firmassero o contrassegnassero in qualunque modo, ovvero che non chiudessero la busta contenente il nome.

Al termine di ciascun giorno della prova tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati e firmati dal segretario e da un altro componente il Comitato.

La Commissione esaminatrice apre i pieghi quando deve procedere all'esame degli elaborati.

Il riconoscimento dei nomi verrà fatto dopo lo scrutinio di tutti gli scritti degli aspiranti.

Art. 9.

Di tutte le operazioni della prova d'idoneità e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si deve redigere, giorno per giorno, un processo verbale, che sarà sottoscritto dai commissari e dal segretario.

I Comitati di vigilanza devono pure redigere giornalmente il verbale delle operazioni da essi compiute, firmandoli come sopra.

Art. 10.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuno dei due temi della prova, non che di altri dieci punti pel giudizio sulla calligrafia.

Saranno dichiarati idonei quegli aspiranti che abbiano riportato almeno novanta punti in complesso.

Art. 11.

Gli avventizi riconosciuti idonei saranno graduati secondo la loro anzianità di servizio.

L'anzianità, di regola, si computa a partire dalla prima assunzione in servizio, detraendo per le assenze che nel loro complesso

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia compiuto il 45° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato negativo di penalità rilasciato dal tribunale del circondario di origine;

f) certificato medico di sana costituzione fisica;

g) attestato di adempimento dell'obbligo della leva militare;

h) laurea in scienze agrarie; prospetto degli studi fatti, della carriera percorsa e delle occupazioni avute;

i) i titoli ed opere stampate (da presentare almeno in triplice esemplare) dimostranti la coltura scientifica del candidato.

Gli insegnanti che prestano servizio in Istituti governativi sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*).

Al pari della domanda i documenti che la corredano devono conformarsi alle prescrizioni della legge sul bollo, ed essere vidimati d ll'autorità politica e giudiziaria

I documenti *b*), *d*), *e*), *f*) devono avere data non anteriore al 31 marzo 1911.

I concorrenti riceveranno, in tempo debito congruo avviso circa il giorno, l'ora ed il luogo in cui saranno tenuti gli esami.

Agli insegnanti di nuova nomina delle Scuole speciali di agricoltura saranno applicate le norme legislative che in ordine alle pensioni si stabiliranno in sostituzione di quelle ora vigenti.

Roma, 25 marzo 1911.

Il ministro
RAINERI.

2

(1) Art. 3 della legge 19 luglio 1909, n. 526:

I concorrenti riconosciuti idonei per le cattedre messe a concorso saranno assunti in servizio con decreto Ministeriale col grado di straordinario col quale resteranno a titolo di prova, non meno di un triennio.

L'insegnante straordinario durante tale periodo di prova sarà sottoposto a speciali ispezioni.

Prima che si inizi l'anno scolastico ed in base alle ispezioni ed ai rapporti dei direttori degli Istituti, il Ministero, sentita la Giunta per l'insegnamento agrario, con decreto Reale assumerà definitivamente in servizio col grado di ordinario tutti gl' insegnanti straordinari che durante i tre anni precedenti (computandosi come anno compiuto la frazione di un anno non inferiore a nove mesi) abbiano impartito l'insegnamento senza interruzione e lodevolmente.

Qualora i risultati del periodo di prova di un triennio non siano tali da consentire la nomina ad ordinario l'insegnante straordinario avrà diritto di ottenere la prova di un ulteriore anno, dopo il quale, se questa gli sia riuscita favorevole sarà assunto definitivamente in servizio col grado di ordinario.

Lo straordinario che allo scadere del triennio ed eventualmente del quadriennio di prova non venga nominato ordinario, sarà, udita la Giunta per l'insegnamento agrario, dispensato dal servizio.

Le promozioni ad ordinario (con lo stipendio di L. 2500) avranno decorrenza dal 1° ottobre di ciascun anno.

Il servizio prestato dagli insegnanti come professori straordinari è sempre valutato agli effetti della pensione.

CONCORSO per esami e per titoli a due posti di insegnante straordinario nelle RR. scuole pratiche d'agricoltura.

Secondo le norme stabilite dall'art. 3 della legge 19 luglio 1909, n. 526 (1), è aperto il concorso per esami e per titoli a due posti d'insegnante straordinario nelle scuole pratiche di agricoltura con lo stipendio di L. 1800 annue.

Gli esami saranno orali e scritti e comprenderanno pure la prova di una lezione pubblica, oltre una prova pratica.

Essi verteranno sulle seguenti materie:

agraria (agronomia, agricoltura, economia dell'azienda rurale, contabilità agraria);

chimica applicata all'agricoltura;

storia naturale;

fisica.

Le domande di ammissione al concorso (in carta bollata da L. 1.20) dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale), non più tardi del 30 giugno 1911, contenere la indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 45° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato negativo di penalità, rilasciato dal tribunale del circondario di origine;

f) certificato medico di buona costituzione fisica;

g) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

h) laurea in scienze agrarie; prospetto degli studi fatti, della carriera percorsa e delle occupazioni avute;

i) titoli ed opere stampate (da presentare almeno in triplice esemplare) dimostranti la coltura scientifica del candidato.

Gli insegnanti che prestano servizio in Istituti governativi sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*).

Al pari della domanda i documenti che la corredano devono conformarsi alla prescrizione della legge sul bollo ed essere vidimati dall'autorità politica e giudiziaria.

I documenti *b*), *d*), *e*), *f*) devono avere data non anteriore al 31 marzo 1910.

I concorrenti riceveranno, in tempo debito, avviso circa il giorno, l'ora e il luogo in cui saranno tenuti gli esami.

Agli insegnanti di nuova nomina delle scuole speciali di agricoltura saranno applicate le norme legislative che in ordine alle pensioni si stabiliranno in sostituzione di quelle ora vigenti.

Roma, 25 marzo 1911.

Il ministro
RAINERI.

2

(1) Art. 3 della legge 19 luglio 1909, n. 526.

I concorrenti riconosciuti idonei per le cattedre messe a concorso saranno assunti in servizio con decreto Ministeriale col grado di straordinario, col quale resteranno a titolo di prova non meno di un triennio.

L'insegnante straordinario durante tale periodo di prova sarà sottoposto a speciali ispezioni.

Prima che si inizi l'anno scolastico ed in base alle ispezioni ed ai rapporti dei direttori degli Istituti il Ministero, sentita la Giunta per l'insegnamento agrario, con decreto Reale assumerà definitivamente in servizio, col grado di ordinario, tutti gl'insegnanti straordinari che durante i tre anni precedenti (computandosi come anno compiuto la frazione di anno non inferiore a nove mesi) abbiano impartito l'insegnamento senza interruzione e lodevolmente.

Qualora i risultati del periodo di prova di un triennio non siano tali da consentire la nomina ad ordinario, l'insegnante straordinario avrà diritto di ottenere la prova di un ulteriore anno, dopo il quale, se questa gli sia riuscita favorevole, sarà assunto definitivamente in servizio col grado di ordinario.

Lo straordinario che allo scadere del triennio ed eventualmente del quadriennio di prova non venga nominato ordinario, sarà, udita la Giunta per l'insegnamento agrario, dispensato dal servizio.

Le promozioni ad ordinario, con lo stipendio di L. 2500, avranno decorrenza dal 1° ottobre di ciascun anno.

Il servizio prestato dagli insegnanti come professori straordinari, è sempre valutato agli effetti della pensione.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 11 aprile 1911

Presidenza del presidente MANFREDI
e poi del vice presidente PATERNÒ.

La seduta comincia alle 14.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Per la discussione di un disegno di legge.

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri. Ricorda che ha presentato un disegno di legge che porta lievi variazioni ai ruoli delle carriere diplomatica e consolare.

Prega il Senato di voler trasmettere il progetto di legge alla Commissione di finanza o ad una Commissione speciale, da nominarsi dal presidente, purchè possa essere sollecitamente esaminato.

PRESIDENTE. Crede preferibile la nomina di una Commissione speciale, trovandosi la Commissione di finanze in questo momento già carica di lavoro.

Se non vi sono obiezioni, farà conoscere più tardi i nomi dei senatori componenti la Commissione speciale.

(Rimane così stabilito).

Approvazione di disegni di legge.

BORGATTA, segretario. Dà lettura dei seguenti disegni di legge, che sono approvati senza discussione, e rimandati allo scrutinio segreto:

Proroga a tutto il mese di maggio 1911 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 538).

Approvazione della Convenzione stipulata il 24 novembre 1910 fra il Governo ed i rappresentanti delle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Padova, Rovigo, Sondrio, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza per la definitiva sistemazione della vertenza relativa al « Fondo sociale » delle Provincie lombardo-venete (N. 514).

Costruzione dell'edificio a sede della R. stazione enologica sperimentale di Asti (N. 513).

Per una variazione da apportarsi alla legge n. 111 del 24 marzo 1907, che approva fra l'altro l'impianto delle stazioni radiotelegrafiche di Napoli, Palermo e Cagliari (N. 515).

Rinvio della discussione di un disegno di legge.

GUALA. Propone che venga rinviata la discussione del disegno di legge per agevolezze ai comuni del Regno per la provvista di acque potabili, per la esecuzione di opere d'igiene e per la costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali.

LAMBERTI. Si associa alla proposta del senatore Guala.

PRESIDENTE. Interroga il Senato se consente al rinvio.

(Il Senato consente).

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Comunica che la Commissione che dovrà esaminare il disegno di legge per variazioni ai ruoli per le carriere diplomatica e consolare è composta dei senatori De Martino Giacomo, Di Collobiano, Malvano, Perla e Sacchetti.

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni al ruolo organico del personale del Fondo per il culto » (N. 418).

BORGATTA, segretario. Dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione generale.

Senza discussione sono approvati gli articoli del disegno di legge.

DE CESARE, presidente e relatore dell'Ufficio centrale. Ricorda che l'Ufficio centrale ha presentato un ordine del giorno, sul quale attende le dichiarazioni del ministro.

Prega inoltre il guardasigilli di tenere presente la condizione dei pochissimi impiegati avventizi che prestano utile lavoro all'Amministrazione del Fondo per il culto, alcuni dei quali sono anche laureati.

FILÌ-ASTOLFONE e FALCONI. Si associano alle raccomandazioni del relatore per gli avventizi.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Dichiara che l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale corrisponde perfettamente all'intenzione del Governo.

Egli ha mantenuto la Commissione già nominata dal suo predecessore per studiare i provvedimenti necessari all'ordinamento ed alle funzioni dell'Amministrazione del Fondo per il culto, e si riserva di presentare al Parlamento le proposte opportune, appena la Commissione avrà esaurito il suo lavoro.

Quanto agli avventizi, conferma gli affidamenti già dati dal suo precedessore; quelli laureati saranno ammessi al concorso ai posti vacanti, gli altri potranno entrare in virtù di disposizioni regolamentari transitorie, nella carriera d'ordine.

BORGATTA, segretario. Dà lettura dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale:

« Il Senato, prendendo atto delle esplicite e ripetue dichiarazioni dei ministri di giustizia e del tesoro, che la nuova spesa richiesta da questo progetto sarà realizzata dalle economie proposte, approva il disegno di legge, ed invita il Ministero a presentare, appena sarà possibile, un progetto di riordinamento del Fondo per il culto, che valga a far uscire quest'amministrazione dalle condizioni anormali nelle quali si dibatte ».

PRESIDENTE. Lo pone ai voti.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni al ruolo del personale degli Economati generali dei benefici vacanti » (N. 419)

BORGATTA, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

Non ha luogo discussione generale.

BORGATTA, segretario. Legge il seguente ordine del giorno, proposto dall'Ufficio centrale:

« Il Senato, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro di grazia e giustizia sull'intendimento del Governo di procedere entro breve termine ad una radicale trasformazione degli Economati dei benefizi vacanti, e con sistemi più semplici e più economici provvedere al servizio che attualmente si compie, passa alla discussione degli articoli ».

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Ricorda avere già iniziato, quando altra volta fu ministro guardasigilli, l'opera di riordinamento dell'Amministrazione dei benefizi vacanti.

Esistevano sette Economati, retti da norme diverse e spesso contraddittorie. Con il regolamento del 1899 riordinò l'Amministrazione, unificandola sotto disposizioni generali.

Poi con un disegno di legge, presentato al Parlamento il 1° dicembre 1905, propose di sottoporre gli atti di quell'Amministrazione al riscontro della Corte dei conti,

È suo fermo proposito continuare l'azione riformatrice, provvedendo, secondo il caso, sia con disposizioni legislative, sia con atti amministrativi.

Non vorrebbe però che l'ordine del giorno dell' Ufficio centrale potesse avere un senso non corrispondente a quanto egli ha esposto; quindi prega l'Ufficio centrale di voler prendere atto delle sue dichiarazioni, non insistendo nell'ordine del giorno.

FILÌ-ASTOLFONE. Rileva che il regolamento, del quale ha parlato il ministro, ha portato grandi benefizi all'Amministrazione.

Nota che non gli sembra sufficiente la cauzione prestata dai subeconomi.

Si associa alla proposta che non voglia l'Ufficio centrale insistere nell'ordine del giorno, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro.

FALCONI, presidente dell'Ufficio centrale. Converte l'ordine del giorno, già presentato dall'Ufficio centrale, nel seguente:

« Il Senato, udite le dichiarazioni del ministro, passa all'ordine del giorno ».

PRESIDENTE. Lo pone ai voti.

(È approvato).

Senza discussione, sono approvati gli articoli.

Approvazione di un disegno di legge.

FABRIZI, segretario, dà lettura del disegno di legge:

Modificazioni al ruolo organico ed all'ordinamento del personale dell'Amministrazione del lotto addetto ai servizi di verificazione, di magazzini e d'ordine. (N. 420).

Non ha luogo discussione generale; e senza osservazioni, sono approvati gli articoli.

Votazione a scrutinio segreto.

MARIOTTI FILIPPO, segretario. Fa l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, testè approvati per alzata e seduta

Si lasciano le urne aperte.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per l'istruzione elementare e popolare » (N. 278-A).

PRESIDENTE. Ricorda che ieri gli articoli 57 e 64 sono stati sospesi, ed invita l'Ufficio centrale a riferire su di essi.

MAZZONI, segretario dell'Ufficio centrale. Dà lettura dell'art 57 nel testo concordato col ministro della pubblica istruzione:

« Spetta esclusivamente all'autorità militare la scelta degli insegnanti tra i maestri elementari del Comune sede del presidio, ovvero tra i militari in servizio attivo o in congedo residenti nel territorio stesso »

MAZZA. Propone che nell'articolo testè letto si parli prima dei militari in servizio attivo o in congedo e poi dei maestri elementari.

Nota che è una semplice trasposizione, la quale però salvaguarderà l'amor proprio degli ufficiali.

CREDARO, ministro della pubblica istruzione. Fa rilevare al senatore Mazza che la formula dell'art. 57 è stata determinata in seguito a lunga discussione; e lo prega di non insistere nel suo emendamento, tanto più che ha importanza puramente formale.

SISMONDO. Prega anch'egli il senatore Mazza di non insistere nell'emendamento.

MAZZA. Non insiste.

CREDARO, ministro della pubblica istruzione. Rileva che ieri non fu votato l'art. 64, sebbene già fosse stato distribuito a stampa il testo concordato.

LEVI ULDERICO. Chiede uno schiarimento sul secondo comma dell'art. 64, che comincia con le parole « concorrendo tutte o parte delle condizioni stabilite ».

Gli sembra che il dire « o parte » implichi una eccessiva latitudine.

CREDARO, ministro della pubblica istruzione. Spiega che vi sono Provincie in cui la percentuale dell'analfabetismo è bassa, ma ove è tuttavia scarsezza di maestri elementari; cita ad esempio Torino e Novara. In tali Provincie è necessario aprire scuole normali; altrimenti l'analfabetismo, che non vi è oggi, vi sarebbe domani.

LEVI ULDERICO. Ringrazia dello schiarimento.

(L'art. 64 è approvato nel testo concordato).

Senza discussione si approvano gli articoli da 83 ad 87.

PERLA. All'art. 88 chiede due spiegazioni.

Innanzi tutto osserva che con l'art. 83 si stabilisce che, finchè non avvenga il passaggio dell'Amministrazione delle scuole dei Comuni al Consiglio provinciale scolastico, essa sarà esercitata dai Comuni, secondo le norme di legge attualmente vigenti.

Ora, se questo passaggio non può avvenire che nel 1913, come dispone quell'articolo, non si comprende come si possano iscrivere in bilancio pel primo semestre 1910-911 le somme occorrenti per i rimborsi, e le quote di concorso che il Governo deve ai Comuni in forza di tale passaggio, poichè durante questo periodo la scuola è amministrata dai Comuni.

In secondo luogo osserva che all'art. 20 si è detto che lo Stato contribuisce alle spese per le scuole amministrative dai Consigli provinciali scolastici, coi concorsi e i rimborsi stabiliti dalle leggi del 1886, 1904 e 1906.

Ora, nell'articolo in discussione si dice che la somma stanziata in bilancio per l'esercizio 1910-911, a tale uopo, si riferisce ai concorsi e ai rimborsi, di cui nelle leggi del 1886 e 1904, e non si fa alcun riferimento alla legge del 1906. Chiede perchè questo sia avvenuto.

CREDARO, ministro della pubblica istruzione. Rileva che il passaggio dell'amministrazione delle scuole dai Comuni ai Consigli provinciali scolastici incomincia subito, e deve essere compiuto nel 1913.

Riconosce che il senatore Perla ha ragione relativamente alla omessa citazione della legge del 1906.

Bisognerà inserire nell'articolo anche il riferimento a questa legge.

PERLA. Non è convinto di quel che ha detto il ministro circa il primo dubbio che egli ha manifestato.

CREDARO, ministro della pubblica istruzione. Spiega come avverrà il passaggio dell'Amministrazione delle scuole dai Comuni ai Consigli provinciali scolastici.

I rimborsi, di cui all'articolo in discussione, dovranno essere fatti immediatamente per quelle provincie, nelle quali si incomincerà a decretare il passaggio, ma per le altre, in cui tale passaggio non sarà ancora stato fatto, si faranno i rimborsi, secondo le norme stabilite dalle leggi vigenti.

Il passaggio si fa gradatamente, anche per trar profitto dell'opera dei migliori provveditori.

CAVASOLA. Osserva che nella questione di questi rimborsi, per non creare equivoci, occorre tener presente la differenza di esercizio per i bilanci comunali e per quelli dello Stato, poichè i primi seguono l'anno solare, i secondi vanno dal 1° luglio al 30 giugno.

CREDARO, ministro della pubblica istruzione. Osserva che, nell'attuazione della legge, si avranno da principio due sistemi: quello delle Provincie che resteranno ancora sotto l'impero delle leggi vigenti, e quello delle Provincie che verranno gradatamente governate col nuovo regime.

DALLOLIO. Osserva che la somma da stanziarsi nel bilancio per l'esercizio 1910-911 dovrà essere divisa in due parti; l'una per i rimborsi di cui all'art. 20 del disegno di legge, e l'altra per quelli di cui all'articolo in discussione.

L'art. 88 è approvato con l'aggiunta delle parole: « 19 luglio 1906 » dopo le altre: « 8 luglio 1904 ».

Senza discussione si approva l'art. 89

DALLOLIO. All'art. 90 propone che ove è detto: « composta di un membro del Consiglio provinciale scolastico designato dal Consiglio medesimo e di uno eletto dal Consiglio comunale determinerà l'ammontare del contributo », si dica invece: « composta di un membro del Consiglio provinciale scolastico, designato dal Consiglio medesimo e di un rappresentante del Comune eletto dal Consiglio comunale », ecc.

SCIALOJA, relatore. Accetta questa modificazione, ma invece della parola « rappresentante », per maggiore esattezza, propone che si dica: « di un commissario eletto dal Consiglio comunale ».

DALLOLIO e CREDARO, ministro della pubblica istruzione. Accettano,

L'art. 90, così emendato, è approvato.

LAMBERTI. All'art. 91, dice che, se fosse stato presente alla discussione, avrebbe fatto alcune osservazioni intorno all'art. 61, ma si vale ora della discussione dell'art. 91 per pregare il ministro e l'Ufficio centrale di voler scindere, in sede di coordinamento, l'ar-

ticolo 61 in due, perchè non paro opportuno di associare in una stessa disposizione il personale di marina con quello delle carceri.

SCIALOJA, relatore. Consente.

LAMBERTI. Ringrazia.

L'art. 91 è approvato.

Gli articoli 92, 93 e 94 sono approvati senza discussione.

DALLOLIO. All'art. 95 propone che dove è detto: « composta di due consiglieri eletti dal Consiglio provinciale » ecc., si dica invece: « composta di due rappresentanti del Consiglio provinciale e di un rappresentante del Comune capoluogo di Provincia, eletti dai rispettivi Consigli, del medico provinciale » ecc.

SCIALOJA, relatore e CREDARO, ministro della pubblica istruzione. Accettano.

L'art. 95, così emendato, è approvato.

CREDARO, ministro della pubblica istruzione. Accogliendo alcune osservazioni fatte durante la discussione dal senatore Tassi, presenta, d'accordo con l'Ufficio centrale, il seguente articolo aggiuntivo, che verrebbe dopo l'art. 95.

« La disposizione dell'art. 26, ultimo comma, si applica anche agli edifici per le scuole comunali nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, finchè difettino case di abitazione civile ».

(È approvato).

Senza discussione si approvano gli articoli 96 e 97.

DALLOLIO. Propone che nel coordinamento del progetto di legge questi due articoli vengano messi per ultimi.

TODARO. All'art. 98 rileva che esso dà un beneficio ad una classe di persone, e che le maestre giardiniere vi dovrebbero essere comprese, perchè si trovano in identiche condizioni.

Crede utilissimo l'articolo, perchè per esso si potrà avere una categoria di buoni insegnanti, ma raccomanda che in ogni provincia si provveda alla istituzione di scuole magistrali, come è fatto obbligo dalla legge.

DALLA VEDOVA. Nota la differenza del termine fra l'articolo votato dalla Camera dei deputati e quello proposto dall'Ufficio centrale, aggiungendo che si giustifica quando si guardi al tempo impiegato nella discussione del progetto di legge.

Egli vorrebbe che si ritornasse al testo della Camera dei deputati sostituendosi alla frase: « al 30 giugno 1910 » l'altra: « al 31 dicembre 1910 ».

Presentazione di relazioni.

DI COLLOBIANO. Presenta la relazione al disegno di legge:

Variazione ai ruoli organici del personale diplomatico e del personale consolare.

RATTAZZI. Presenta la relazione al disegno di legge:

Concorso dello Stato nelle spese per i congressi e feste patriottiche. Autorizzazione di fondi per spese di rappresentanza e per l'aumento dei servizi postali, telegrafici e telefonici in occasione delle feste commemorative della unificazione del Regno.

Ripresa della discussione.

MORANDI. Si rende conto delle difficoltà incontrate dall'Ufficio centrale nel formulare l'art. 98; egli però crede necessari due emendamenti, i quali tendono a completare la giustizia e l'equità che l'Ufficio centrale si è proposta.

Sul primo emendamento crede che non vi potrà essere dissenso, si rimette all'Ufficio centrale, qualora creda che occorra cambiare qualche parola.

Il secondo emendamento è di una certa gravità, ed egli sente il dovere di esporre le ragioni che lo hanno indotto a presentarlo.

Il comune di Roma ha bandito un concorso, che si sta espletando, ed a cui si sono presentate 800 maestre, delle quali 476 sono state ammesse alla prova orale, che ora stanno subendo, e che non potrà essere esaurito che fra qualche mese e anche più.

Secondo l'articolo dell'Ufficio centrale, delle vincitrici, che potranno probabilmente essere 400 o 350, non potranno conseguire il posto che solamente 65 al massimo; ed il comune di Roma dovrebbe prossimamente bandire un altro concorso per fornirsi di maestre per l'anno successivo.

Se l'Ufficio centrale dà una sanatoria alle maestre provvisorie, che l'oratore approva, questa non dovrebbe andare a danno intero delle concorrenti.

Perciò egli vorrebbe che fosse lasciato un anno alle concorrenti che sono ora sotto le prove; questo non farebbe danno a nessuno.

Fa osservare che la sua proposta va d'accordo coll'art. 44, che il Senato ha già votato, e che dà facoltà ai grandi Comuni di estendere a due anni il valore della graduatoria.

Conclude sperando che l'Ufficio centrale vorrà accogliere i due emendamenti (Bene).

TASSI. Vorrebbe che le disposizioni dell'articolo non potessero pregiudicare gli effetti dei concorsi banditi posteriormente alla pubblicazione della legge 11 luglio 1909, che liquidò le condizioni del passato. Presenta un emendamento in tal senso.

Dichiara di non consentire nelle osservazioni fatte dal senatore Morandi, che riguardano la speciale condizione del comune di Roma, e di ritenere eccessiva l'estensione della graduatoria desiderata dallo stesso senatore.

MARAGLIANO. Spiega le ragioni per le quali crede si debba ritornare al testo dell'articolo votato dalla Camera dei deputati, il quale risponde ai fini della legge, è chiaro, e provvede non ad interessi personali, ma a quelli generali.

DALLOLIO. Rileva che alcuni Comuni non hanno banditi con corsi nel 1910, probabilmente perchè nel febbraio dello stesso anno era stato presentato al Parlamento questo progetto di legge.

Propone che nell'ultimo comma, dopo le parole: « le graduatorie dei concorsi banditi nell'anno 1910 » si aggiunga l'inciso: « o nel 1909 per i Comuni che nel 1910 non bandirono concorsi ».

SCIALOJA, relatore. Nota che su questo articolo si sono incrociati in ogni senso i fuochi dei vari interessi; e che l'Ufficio centrale si è lasciato guidare solo dal criterio della giustizia e della equità, in quanto quest'ultima non fosse contraria all'utile pubblico.

Ora il senatore Morandi vorrebbe ampliare la portata dell'articolo, mentre altri vorrebbero restringerla.

L'Ufficio centrale ritiene di non doversi allontanare dai termini generali, fissati dopo lungo e meditato studio.

Al senatore Todaro che ha domandato se nella frase « personale dei giardini d'infanzia » siano comprese le maestre giardiniere, state temporaneamente assunte in servizio dai Comuni nei giardini d'infanzia.

Altrimenti si uscirebbe fuori dai confini della legge, la quale riguarda la scuola elementare.

Accetta a nome dell'Ufficio centrale l'emendamento del senatore Dalla Vedova.

Accetta pure il primo degli emendamenti proposti dal senatore Morandi, tendente a fare agli insegnanti maschi un trattamento non dissimile da quello fatto alle maestre.

Non può accettare l'altro emendamento consistente nel sostituire al 1912 il 1913 nell'ultimo comma dell'articolo, e ne spiega le ragioni, rilevando che il disegno di legge ha, tra i suoi fini, quello di aprire la carriera a coloro che compiono gli studi normali.

Teme di non aver ben compreso l'emendamento proposto dal senatore Tassi, al quale fa notare che siccome i concorsi hanno, per la vigente legge, efficacia per un anno, non è in alcun modo possibile risalire ai concorsi anteriori al 1909.

Inoltre, accettando l'emendamento del senatore Tassi si potrebbe in qualche caso eccezionale ledere dei diritti quesiti in base a concorsi banditi anteriormente al 1909, che siano stati poi annullati, non nel bando, ma nelle operazioni di concorso.

Risponde poi al senatore Maragliano, che ha quasi accusato l'Ufficio centrale di non essersi inspirato ad interessi generali, che l'Ufficio centrale ha cercato di tutelare, nei limiti del possibile, quelle posizioni acquisite, che in un momento di transizione sono pur degne di considerazione.

Dichiara, perciò, di non poter accettare l'emendamento proposto dal senatore Maragliano.

Concludendo propone che nel primo comma si corregga la data della legge « 11 luglio 1906 » in « 11 luglio 1909 »; e alla parola « deliberazione » si sostituisca « provvedimento »; che nel secondo comma invece dell'inciso « sono stati in servizio nelle scuole elementari prima del 31 dicembre 1910 », si dica « o stati assunti in servizio delle scuole elementari per provvedimento dell'autorità comunale anteriore al 31 dicembre 1910 »; che nell' ultimo comma dopo le parole « le graduatorie dei concorsi banditi nell'anno 1910 » si aggiunga l'inciso proposto dal senatore Dallolio: e che dopo il secondo comma s'introduca l'aggiunta proposta dal senatore Morandi del seguente tenore: « hanno gli stessi diritti gli insegnanti forniti di legale abilitazione che provenendo da scuole elementari pubbliche siano entrati in servizio del Comune prima del 31 dicembre 1910 ».

Presentazione di una relazione.

BORGATTA. Presenta la relazione al disegno di legge:

Modificazioni ed aggiunte alla legge del 15 luglio 1907 per l'esercizio di Stato dei telefoni.

Ripresa della discussione.

MORANDI. Insiste nel suo emendamento, non accettato dall'Ufficio centrale.

Dice che l'Ufficio centrale ha ammesso le maestre provvisorie ad occupare posti che sarebbero di diritto vacanti, e perciò spetterebbero alle vincitrici dell'ultimo concorso.

SCIALOJA, relatore (interrompendo). L'articolo dell'Ufficio centrale fa passare i vincitori del concorso innanzi a tutti.

MORANDI. Vi sono anche altri posti occupati dalle provvisorie.

Non crede che la sua proposta possa ledere alcun diritto, tanto più che si rimanda al 1913 il diritto delle vincitrici dell'ultimo concorso, nominando prima le provvisorie.

Chiede che il suo emendamento sia sottoposto a votazione.

TODARO. Afferma che nel presentare il suo emendamento è stato guidato dalla ragione e dalla logica.

Si tratta di maestre che hanno fatto per due anni un lodevole servizio, ed il cui diritto merita di essere riconosciuto.

MARAGLIANO. Per fatto personale, dichiara che, lungi dal voler recar biasimo all'Ufficio centrale, ha inteso farne l'elogio, perchè coi suoi studi ha potuto portare alla discussione del Senato un disegno di legge sulla istruzione elementare tanto superiore alle leggi vigenti.

Il senatore Scialoja ha commentato eloquentemente tutte le disposizioni che l'Ufficio centrale ha voluto introdurre nell'art. 98, dimostrando che esse tendevano a fare l'utile pubblico, pur occupandosi di una casuistica d'interessi di gruppi d'insegnanti.

Ed il dibattito tra lui ed il senatore Morandi ha ribadito questo concetto di concedere a certe categorie di maestri più o meno.

Ora tutta questa casuistica costituisce un argomento che non è necessario faccia parte delle disposizioni transitorie del disegno di legge, che è una grande legge di massima.

Il Senato deve votare ciò che conosce perfettamente.

Ora, si conosce perfettamente la portata dell'articolo com'è venuto dalla Camera dei deputati: quella della causistica dell'Ufficio centrale non si conosce.

Insiste quindi perchè si torni all'articolo, quale fu votato dalla Camera dei deputati e presentato a questa assemblea dal ministro dell'istruzione pubblica.

Voci. Ai voti, ai voti!

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica. Dichiara che l'articolo in discussione, come fu presentato al Senato, appartiene alla Camera dei deputati, non al ministro, il quale crede che questa materia non abbia connessione con l'intiero organismo del disegno di legge, e che lo stato giuridico degli insegnanti elementari debba essere mutato con molta avvedutezza.

Tuttavia le cose dette dal senatore Scialoja meritano tutta l'attenzione, ed ora che si devono bandire numerosi concorsi, vi è qualche ragione di accostarsi alle idee dell'Ufficio centrale.

Del resto il senatore Scialoja fu così efficace nel suo discorso, che quasi ha persuaso anche il ministro dell'istruzione pubblica (Si ride).

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta del senatore Maragliano di tornare all'art. 98 quale fu votato dalla Camera dei deputati.

(Non è approvata).

Pone ai voti l'art. 98 per divisione, comma per comma, secondo i vari emendamenti introdottivi dall'Ufficio centrale, o da esso accettati: Esso suona così:

« Art. 98. Le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 11 luglio 1909, n. 490, si applicano ai maestri e direttori che si trovino in servizio per provvedimento dell'autorità comunale anteriore al 31 dicembre 1910.

« Gli insegnanti, i quali, appartenendo al personale delle scuole pareggiate, delle istituzioni di assistenza scolastica e dei giardini di infanzia mantenuti dal Comune, sono stati assunti in servizio nelle scuole elementari per provvedimento dell'autorità comunale, anteriore al 31 dicembre 1910, sono conservati nell'ufficio attuale purchè siano forniti di legale abilitazione all'insegnamento elementare, e saranno nominati ai posti vacanti in seguito a due anni di lodevole servizio.

« Gli stessi diritti hanno gli insegnanti forniti di legale abilitazione che, provenendo da scuole elementari pubbliche, siano entrati in servizio del Comune prima del 31 dicembre 1910.

« Gli insegnanti forniti di legale abilitazione che si trovino incaricati dell' insegnamento elementare da più di sei mesi alla data della pubblicazione della presente legge, avranno diritto di prendere parte ai concorsi per le scuole elementari del Comune, anche se abbiano superato i limiti di età stabiliti con i regolamenti.

« Le disposizioni del presente articolo non potranno pregiudicare gli effetti ancora in vigore dei concorsi banditi anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

« Le graduatorie dei concorsi banditi nell'anno 1910 e nell'anno 1909, nei Comuni ove non furono banditi concorsi nell'anno 1910, avranno effetto fino al 30 giugno 1911, ma l'efficacia della graduatoria per l'anno dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912 sarà subordinata all'applicazione della disposizione dei primi quattro commi della presente legge ».

L'emendamento del senatore Morandi il quale vorrebbe sostituire alle parole « per l'anno dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912 », le altre « per l'anno dal 1° luglio 1912 al 30 dicembre 1913 », non è approvato.

L'art. 98 è approvato nel testo surriferito.

TEDESCO, ministro del tesoro. Dichiara di accettare l'articolo aggiuntivo del senatore Cavasola con questo emendamento: che siano soppresse le parole « nel modo stabilito dal regolamento ».

Quindi esso suona così:

« La riduzione dell'importo delle singole delegazioni comunali a favore della Cassa depositi e prestiti, dipendenti dalle diminuzioni di interessi consentiti dall'art. 25, sarà operata senza rinnovazione alle delegazioni stesse ».

L'Ufficio centrale, in sede di coordinamento, troverà il posto ove convenga inserire questo articolo.

SCIALOJA, relatore. Accetta plaudendo.

CAVASOLA. Ringrazia.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'articolo aggiuntivo del senatore Cavasola.

(È approvato).

Si procede alla discussione delle tabelle annesse al disegno di legge.

MARAGLIANO. Osserva che alla tabella *C*, proposta dall' Ufficio centrale, si legge che vi è un posto di ispettore generale per lire 9000 e poscia, in una nota alla tabella, è detto che nel primo conferimento del posto di ispettore, che viene istituito con questa di-

sposizione, il Ministero potrà derogare dalle norme di legge attualmente in vigore.

Ove esso sia conferito ad un funzionario di grado più elevato, che consenta di esservi nominato, questi potrà conservare come assegno personale, da valere anche nel computo per la pensione, la differenza tra lo stipendio percepito in passato e quello nuovo.

Ora un gruppo di senatori, insieme coll'oratore, propone di sopprimere questa nota, perchè una disposizione simile avrebbe dovuto trovar posto nelle disposizioni transitorie, ed è tale che stabilirebbe un precedente pericoloso.

Inoltre questa disposizione non si trova nel disegno di legge quale venne dalla Camera dei deputati, il quale non prevedeva un posto di ispettore generale.

Quanto alla sostanza, il modo come è redatta la nota, lascia presupporre una persona alla quale sia destinato il posto, sicchè sembra una disposizione per favorire qualcuno.

È questo un sospetto che, dalla lettura della nota è autorizzato sospetto che ha avuto un'eco nella pubblica opinione.

Attende in proposito spiegazioni dal ministro o dall'Ufficio centrale, perchè il fatto si presenta caratteri di anormalità, ed egli è certo che l'Ufficio centrale ed il ministro saranno lieti di poterne dare spiegazione.

CREDARO, ministro della pubblica istruzione. Ringrazia sinceramente il senatore Maragliano di aver richiamato l'attenzione del Senato su questa nota della tabella *C*, e dichiara che, anche senza il richiamo del senatore Maragliano, avrebbe creduto suo dovere di darne una spiegazione al Senato.

La nota fu introdotta nella tabella in seguito ad accordi presi fra l'Ufficio centrale e il ministro.

L'Ufficio centrale, avendo voluto risuscitare le consuetudini del Parlamento Subalpino della brevità nelle relazioni, non ha dato i motivi di questa disposizione.

Ora, confrontando il titolo della tabella *C*, come fu votata dalla Camera dei deputati, e quello proposto dall'Ufficio centrale, si scorge che questo ha dato alla tabella una nuova funzione.

La legge del 10 luglio 1910 ha tolto dal Ministero della pubblica istruzione una cinquantina di funzionari. Bisogna procedere al riordinamento dei servizi, a riempire le lacune lasciate vuote; e l'Ufficio centrale, considerando questa condizione di cose, ha sottoposto al ministro il problema se non fosse il caso di pensare anche a questa necessità.

Ora, la Commissione d'inchiesta nella sua relazione sui servizi amministrativi del Ministero della pubblica istruzione, notò che la Direzione generale delle belle arti per le funzioni sue tecniche procede lodevolmente, perchè diretta da un uomo che ha un alt concetto delle esigenze artistiche del paese (Approvazioni).

La stessa Commissione notò che la parte amministrativa della Direzione generale delle belle arti offre qualche inconveniente, e propose che, a fianco del direttore tecnico, fosse posto un ispettore generale amministrativo.

Poco dopo il Comitato di epurazione, nel presentare le sue proposte, mise in rilievo la condizione speciale di un direttore generale del Ministero della pubblica istruzione, il quale non ha attitudini tecniche speciali per la Direzione delle scuole medie, ma è un funzionario degno di tutte le lodi del Governo, del Parlamento e del paese, per la sua assiduità, e che ha tutte le doti atte a rendere forte e regolare una Amministrazione (Approvazioni vivissime).

E il Comitato di epurazione soggiungeva che questo funzionario, pur non essendo adatto per la direzione delle scuole medie, può rendere ottimi servigi, collocato in un ufficio amministrativo.

Quindi il pensiero dell'Ufficio centrale e del ministro di profittare di questa sede per dare alla direzione generale delle belle arti un ispettore amministrativo, risponde agli interessi dell'Amministrazione ed un alto sentimento di giustizia e di equità. (Bene).

Quanto al trasportare questa nota fra le disposizioni transitorie, egli accetta la proposta del senatore Maragliano.

Sarà questo un compito dell'Ufficio centrale in sede di coodinamento.

Osserva infine che la tabella del personale del Ministero della pubblica istruzione, è diminuita dall'Ufficio centrale per una somma di 72,000 lire.

Non era dunque nell'animo dell'Ufficio centrale di favorire alcuno, ma di rispondere alle esigenze immediate del servizio. (Approvazioni).

Soggiunge che nella tabella *E* si dovranno introdurre alcune modificazioni di forma, in sede di coordinamento, d'accordo col ministro del tesoro; modificazioni dipendenti da articoli approvati dal Senato.

MARAGLIANO. Egli non ha voluto fare nè questione di persone, nè contestare la disposizione, ma richiamare l'attenzione sul modo col quale questa era presa; lo stesso ministro ha implicitamente riconosciuto fondata l'osservazione.

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica. Dichiara che note del genere si trovano in altre leggi; si limita a citare quella 8 aprile 1906 per la stato economico degli insegnanti medi; questa legge è piena di tali note.

PRESIDENTE. Pone ai voti le tabelle.

(Sono approvate).

Avverte che domani sarà presentato dall'Ufficio centrale il testo coordinato, e sarà votato il progetto di legge a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazione di alcune disposizioni delle leggi relative alle tasse di registro e di bollo e per le concessioni governative » (N. 462).

BORGATTA, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

LEVI-CIVITA, relatore. Prega il ministro di voler ripetere il pieno consenso che ha dato in seno all'Ufficio centrale alle idee espresse nell'ordine del giorno, proposto dall'Ufficio stesso.

Raccomanda inoltre al ministro di volere al più presto pubblicare le disposizioni regolamentari relative.

FACTA, ministro delle finanze. Dichiara di accettare l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, elogiandone la dottissima relazione.

Rileva che il progetto di legge non ha scopo fiscale, ma serve a chiarire la legislazione in materia, e a facilitare le pratiche da parte dei contribuenti.

Assicura il relatore che farà tutto il possibile perchè le disposizioni regolamentari siano emanate contemporaneamente all'applicazione della legge.

Prega il Senato di voler dare voto favorevole al progetto di legge.

(PATERNÒ, vice-presidente. Assume la presidenza).

TASSI. Fa notare che non sono state tenute le promesse fatte da varî ministri ai cacciatori, e specialmente ad una Commissione presieduta dall'oratore, di provvedere alla protezione della selvaggina, servendosi specialmente, per questo servizio, dei proventi della tassa sulle patenti di caccia.

Dimostra quanto sia urgente provvedere alla tutela della selvaggina, rilevando che il Governo finora ha ingannato i cacciatori, impiegando altrimenti il reddito della tassa, che ora viene aumentata con la disposizione dell'art. 30.

Dichiara che voterà contro l'art. 30 che vorrebbe far stralciare dal progetto di legge.

Non ne fa proposta, avendo presenti le condizioni della discussione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione a scrutinio segreto.

I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti.

Ripresa della discussione.

DI BRAZZÀ. Si associa a quanto ha detto il senatore Tassi, anche egli vorrebbe che fosse stralciato l'art. 30 dal progetto di legge.

LEVI-CIVITA, relatore. Ringrazia il ministro delle fatte dichiarazioni, e lo prega di dare le opportune istruzioni agli Uffici esecutivi, affinchè, anche nella prima esecuzione, non si allontanino dal concetto della legge.

D'accordo col senatore Balenzano, l'Ufficio centrale modifica il suo ordine del giorno facendolo cominciare con le parole: « il Senato prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro ».

Riconosce l'importanza delle osservazioni fatte dal senatore Tassi, a cui si è associato il senatore Di Brazzà, nell'interesse dei cacciatori, e raccomanda la questione al ministro delle finanze.

FACTA, ministro delle finanze. Osserva che le parole del senatore Tassi hanno creato un nuovo proletariato, quello dei cacciatori, a cui anche l'oratore si onora di appartenere (Ilarità).

Rileva che l'aumento di tassa in lire 2 è esiguo, specialmente trattandosi di un esercizio sportivo, e quindi non può produrre alcun perturbamento.

Non può ammettere il concetto che una tassa debba coi suoi proventi andare a beneficio di una sola classe, mentre le imposte fruttano proventi che sono raccolti nel tesoro dello Stato, e lo Stato medesimo provvede alle pubbliche necessità.

Tuttavia può assicurare i senatori Tassi e Di Brazzà che terrà gran conto della loro raccomandazione, e che l'aumento, quando sarà accertato nella sua cifra, sarà devoluto in buona parte alla protezione della selvaggina.

Conclude pregando il Senato di approvare il disegno di legge.

TASSI. Non disse che l'aumento di tassa sia tale da produrre un eccessivo aggravio e quindi un perturbamento nella classe dei cacciatori; questi anzi si sono manifestati pronti a pagarla, ma esigevano in corrispettivo ciò che loro era stato promesso, vale a dire una maggiore tutela.

Del resto fa notare che nella maggior parte i cacciatori sono povera gente, per la quale, anche due lire d'aumento, non rappresentano un leggero aggravio.

Afferma che oggi non vi è alcuna vigilanza contro i cacciatori di frodo, e che se le cose debbono continuare in tal guisa, i cacciatori onesti avrebbero ragione di non pagar più la tassa.

DI BRAZZÀ. Torna ad insistere sulla necessità di provvedimenti a favore della caccia, i quali rappresentano un corrispettivo al maggior onere che s'impone ai cacciatori.

DI CARPEGNA. Si associa ai senatori Tassi e Di Brazzà.

Rileva che oggi la vigilanza sulla caccia si può dire inesistente.

Dichiara che se la disposizione relativa all'aumento di tassa non venga stralciata dal disegno di legge, non potrà dare voto favorevole.

BALENZANO. Nota che in questo disegno di legge si stabilisce che le autenticazioni notarili non hanno alcun valore, per quanto riguarda la tassa di registro in materia di successione.

Non può ammettere che in una legge si vulneri il principio, che le attestazioni notarili fanno fede fino a querela di falso.

LEVI-CIVITA, relatore. Risponde al senatore Balenzano che la disposizione a cui egli ha accennato non fa che sancire un *ius receptum* nella giurisprudenza.

La disposizione servirà anche affinchè tutti i notai sappiano che quando si tratta di confessioni di debito nell'imminenza della morte di chi si confessa debitore, non basterà la semplice autenticazione della firma, ma occorreranno tutte le garanzie dell'atto pubblico.

BALENZANO. Non propone alcun emendamento, ma insiste nei concetti esposti.

FACTA, ministro delle finanze. Si associa a quanto ha detto il relatore, e nota che si tratta di una disposizione la quale, mentre corrisponde ai principî del diritto, presidia la finanza contro possibili frodi.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Si procede all'esame degli articoli.

Senza osservazioni, si approvano i primi dodici articoli.

MAZZIOTTI. All'art. 13 afferma che la direzione di esso non gli sembra chiara.

Domanda quali sieno i documenti che vanno inseriti in atti delle cancellerie giudiziarie.

Non comprende perchè si dica che la tassa di registro è convertita in tassa di bollo, mentre sarebbe stato più semplice dire che si impone una tassa di bollo.

Nota poi che l'articolo potrebbe applicarsi anche ai documenti da presentarsi al Consiglio di Stato, e in tal caso si verrebbe ad imporre un aggravio che la legislazione vigente non stabilisce.

Rileva la necessità che la giustizia amministrativa sia mantenuta accessibile e non sia dispendiosa.

LEVI-CIVITA, relatore. Risponde al senatore Mazziotti che quest'articolo non mira ad imporre alcuna nuova tassa.

Nessun aggravio può produrre, ma soltanto un'agevolazione, poichè invece di presentare gli atti al registro, sarà sufficiente l'applicazione di una marca da bollo.

FACTA, ministro delle finanze. Conferma quanto ha detto il relatore, e spiega che l'articolo ha una portata del tutto materiale e mira ad introdurre una facilitazione.

MAZZIOTTI. Prende atto di queste dichiarazioni e ringrazia.

L'art. 13 è approvato.

Senza discussione si approvano gli articoli dal 14 al 29.

PRESIDENTE. All'art. 30 avverte che i senatori Di Brazzà ed altri hanno proposto il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo a disporre perchè il maggior provento delle tasse per i permessi di caccia sia stanziato in bilancio, ed erogato a scopo della protezione della selvaggina, del suo ripopolamento e della repressione del bracconaggio ».

FACTA, ministro delle finanze. Prega i firmatari dell'ordine del giorno di contentarsi delle dichiarazioni da lui già fatte.

Soggiunge che interesserà il ministro di agricoltura affinchè promuova tutti quei provvedimenti che crederà più opportuni a raggiungere il fine desiderato dai proponenti l'ordine del giorno, che, se fosse approvato, turberebbe l'equilibrio del disegno di legge.

TASSI. Osserva che l'ordine del giorno non perturba i fini che il disegno di legge si propone; esso è un invito al Governo di servirsi di date somme per determinati scopi.

CASANA. Invita i proponenti dell'ordine del giorno a contentarsi di avere affermato una aspirazione, e di non insistere nella loro proposta, per non stabilire un precedente pericoloso ed una norma contraria alla legge di contabilità, ed a tutta la nostra legislazione in materia di tributi.

FACTA, ministro delle finanze. Torna a pregare il senatore Tassi e gli altri firmatari dell'ordine del giorno di volerlo ritirare.

TASSI. Lo ritira, convertendolo in raccomandazione.

FACTA, ministro delle finanze. Dichiara di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

L'art. 30 è approvato.

Senza discussione si approvano gli articoli dal 31 al 37, ultimo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dà lettura del seguente ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale:

« Il Senato prende atto della dichiarazione del ministro delle finanze che fra le norme di applicazione della legge, le quali dovranno formare oggetto di regolamento, saranno comprese le seguenti:

« Le tasse di conferimento, anche per la fusione di più Società, colpiranno la totalità dell'attivo lordo.

« Non saranno dovute nè tasse di trasferimento, nè tassa di obbligazione per i debiti di qualsiasi natura compresi nel conferimento.

« Nei trasferimenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, la domanda di stima dovrà specificare il valore che l'Amministrazione attribuisce a ciascuno degli immobili, i quali nelle stipulazioni o dichiarazioni delle parti saranno stati separatamente descritti e valutati.

« L'onere delle spese e l'eventuale applicazione della sovratassa saranno sempre determinati in ragione del valore complessivo stabilito dalla perizia.

« La rivalsa verso il contribuente per le spese di stima, che l'Amministrazione abbia anticipate, avrà luogo soltanto per l'importo che in via definitiva rimarrà liquidato.

« A richiesta degli eredi gli Uffici del registro dovranno eseguire una liquidazione provvisoria della tassa di successione relativa all rendita nominativa o mista del debito pubblico e agli altri titoli nominativi di compendio dell'eredità e dovranno riscuotere la tassa così liquidata e rilasciare senza spesa l'attestazione di pagamento, salva imputazione, dell'importo riscosso nella tassa di successione che sarà definitivamente liquidata.

« Quando da una stessa persona e con domande contemporanee sieno chiesti certificati ipotecari a carico di più ditte, le formalità esistenti a carico di più di una ditta, dovranno essere riprodotte in un solo certificato, ed invece negli altri certificati saranno riferite soltanto la data ed i numeri della formalità, la persona a cui favore venne assunta, con indicazione del certificato, contenente la integrale riproduzione.

« Il Senato prende atto altresì della dichiarazione dell'onorevole ministro delle finanze, che saranno date istruzioni agli uffici esecutivi di applicare le disposizioni della nuova legge anche alle lettere commerciali di data anteriore all'attuazione della legge stessa, e che vorrà presentare apposito disegno di legge per estendere il limite di valore fino al quale giusta la prima parte dell'art. 26 della legge 20 maggio 1897, n. 217, la stima dev'essere fatta a mezzo di un solo perito giudiziario ».

DE CUPIS. Crede che le disposizioni che si richieggono nella prima parte dell'ordine del giorno, dovrebbero far parte piuttosto di una legge che di un regolamento.

LEVI-CIVITA, relatore. Spiega le ragioni delle disposizioni invocate dall'Ufficio centrale, specialmente per quanto riguarda la tassa di conferimento, e dimostra che sono in armonia con lo scopo del progetto di legge che tende ad evitare incertezza, disparità di trattamento, aggravi, ecc.

DE CUPIS. Ripete che egli non è entrato nel merito di quanto si chiede dall'Ufficio centrale coll'ordine del giorno, ma ha fatto questione di metodo, rilevando trattarsi di materia legislativa e non di disposizioni regolamentari o di istruzioni.

FACTA, ministro delle finanze. Dimostra che si tratta sempre di concetti interpretativi, e nulla di nuovo si chiede coll'ordine del giorno.

Crede il regolamento più efficace delle istruzioni, e meglio corrispondente al concetto più alto delle disposizioni.

LEVI-CIVITA, relatore. Prega il Senato di volere votare intatto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale.

(È approvato).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga a tutto il mese di maggio 1911 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-911:

Votanti	108
Favorevoli	96
Contrari	12

(Il Senato approva).

Approvazione della convenzione, stipulata il 24 novembre 1910, fra il Governo ed i rappresentanti delle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Padova, Rovigo, Sondrio, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza, per la definitiva sistemazione della vertenza relativa al « Fondo sociale » delle Provincie lombardo-venete:

Votanti	108
Favorevoli	94
Contrari	14

(Il Senato approva).

Costruzione dell'edificio a sede della R. stazione enologica sperimentale di Asti:

Votanti	108
Favorevoli	97
Contrari	11

(Il Senato approva).

Per una variazione da apportarsi alla legge n. 111 del 24 marzo 1907, che approva fra l'altro l'impianto delle stazioni radiotelegrafiche di Napoli, Palermo e Cagliari:

Votanti	108
Favorevoli	98
Contrari	10

(Il Senato approva).

Modificazioni al ruolo organico del personale del Fondo per il culto:

Votanti	108
Favorevoli	92
Contrari	16

(Il Senato approva).

Modificazione al ruolo del personale degli Economati generali dei benefici vacanti:

Votanti	108
Favorevoli	92
Contrari	16

(Il Senato approva).

Modificazioni al ruolo organico ed all'ordinamento del personale dell'Amministrazione del lotto addetto ai servizi di verificazione, di magazzini e d'ordine:

Votanti	108
Favorevoli	90
Contrari	18

(Il Senato approva).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'ordine del giorno per domani.

CASANA. Rileva l'importanza del progetto di legge che riguarda le ferrovie dello Stato ed il miglioramento economico del personale, e l'opportunità che sia approvato nella seduta stessa.

Propone quindi che sia iscritto per primo nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Fa notare che i progetti precedenti nell'ordine del giorno appartengono alla categoria di quelli che vengono ordinariamente approvati senza discussione e in breve tempo.

Quindi la discussione del progetto di legge per le ferrovie dello Stato e per il personale, potrà cominciare dopo un'ora dal principio della seduta, che verrà aperta alle 14.

CASANA. Non insiste.

RATTAZZI. Propone che siano iscritte in ultimo le votazioni.

PRESIDENTE. Le votazioni saranno messe in coda all'ordine del giorno, come ha proposto il senatore Rattazzi.

La seduta termina alle ore 19.30.

DIARIO ESTERO

Non è la cosa più ovvia trarre un costrutto esatto della situazione albanese deducendolo dalle notizie che si hanno da Costantinopoli e Cettigne, perocchè queste ultime contraddicono all'abituale ottimismo ottomano. Da altra parte continuano le insinuazioni contro la condotta del Montenegro e le contrarie proteste da parte di questo Stato alla Porta. Ecco ora le notizie da Costantinopoli:

Nei circoli Giovani turchi si è molto ottimisti sulla situazione in Albania. Si considera il movimento attuale come affatto locale e tale che potrà essere presto represso.

Informazioni particolari provenienti da Uskub recano che i capi albanesi Issa Boulatin, Suleiman e Batuka, con duecento loro partigiani, sono arrivati a Goussigne ed hanno consegnate le armi.

*** Il ministro della guerra generale Chewket Tourghut pascià è partito per Scutari allo scopo di assumere il comando della spedizione contro i malissori.

*** Le voci allarmanti corse che annunziavano gravi perdite turche in Albania come pure che Scutari sarebbe minacciata sono esagerate.

Secondo notizie autentiche, il numero dei Malissori in azione non supera i 1800 fucili.

Nel Sangiaccato di Prizrend nessun movimento allarmante di albanesi si nota finora.

L'8 aprile si è combattuto presso Dinosi, Malihotit e Dechitch. Le truppe si sono ritirate a Tuzi, con perdite considerevoli: allora i ribelli hanno preparato un attacco su Chipeanik, principale posizione turca.

*** Le truppe, spedite contro i ribelli, rinforzate con l'arrivo di nuovi distaccamenti, hanno ripreso la marcia al comando di Haliddin bey. Le posizioni occupate dagli insorti a Kururden sono state bombardate e gli insorti sono stati respinti fino a Greseph.

Si spera che entro oggi o domani sarà completamente liberata dai ribelli la regione di Castrati.

*** Un dispaccio del Valì di Scutari, annuncia che il reggimento di Muhiddin è stato attaccato dai ribelli presso Hotit.

I ribelli non poterono resistere al fuoco dei cannoni. Le truppe in marcia per Tuzi occuparono il forte di Hafiz Pascià, assicurarono l'avanzata delle altre truppe e inseguirono i ribelli che si ritirarono sulle alture dietro Tuzi.

Il reggimento di Baldusta è arrivato nei dintorni di Kotit.

L'entrata delle truppe a Tuzi è attesa per oggi.

Turgut Chewket Pascià è stato incaricato della direzione interinale del vilayet di Scutari, in sostituzione del Valì dimissionario.

I telegrammi da Cettigne trattano ora più che altro della questione della neutralità del Montenegro e dicono:

*** Il Re del Montenegro, ricevendo il ministro ottomano, ha nuovamente affermato la sua amicizia per la Turchia ed ha dichiarato che questa deve considerare il Montenegro come un figlio maggiore.

*** Le informazioni relative alla mobilizzazione delle truppe montenegrine sono inesatte.

Il Governo ha rinforzato i posti della frontiera desiderando di osservare la più stretta neutralità ed ha inviato degli ufficiali a fare ispezioni alle truppe allo scopo di evitare che i Montenegrini varchino le frontiere e sostengano i ribelli.

Nei circoli ufficiali di Cettigne si è molto dispiacenti per le accuse fatte da Costantinopoli al Montenegro di non osservare la propria neutralità.

Il Re e il Governo che desiderano sinceramente il mantenimento della pace e della neutralità, agiscono lealmente in tal senso.

***

Da alcuni giorni le notizie provenienti dall'Yemen erano favorevoli per le truppe regolari, ma il seguente telegramma da Perim, 11, parla di nuovi successi per gli insorti:

Secondo indigeni giunti dall'interno, le truppe turche hanno subìto sconfitte nel Yemen. I ribelli, dodici giorni or sono, ripresero Maderi, ove soltanto quindici soldati fra quelli componenti tre reggimenti si sarebbero salvati. Inoltre, cinque giorni or sono, i ribelli tesero alle truppe ottomane un'imboscata, nella quale un distaccamento di 1800 turchi venne annientato. Saltanto Eltaig e Sanaa rimangono in potere dei turchi.

***

Della situazione marocchina si interessa oggi la stampa francese, pubblicando le dichiarazioni fatte dal ministro degli esteri Cruppi in seno alla Commissione degli affari esteri della Camera che sono riassunte nel seguente dispaccio da Parigi:

Il ministro degli esteri Cruppi, intervenuto in seno alla Commissione degli affari esteri della Camera, ha esposto la situazione attuale al Marocco, informando che le notizie pervenute al Ministero degli esteri gli permettevano di assicurare che la situazione è migliorata e non vi è ragione di allarmarsi per le notizie pervenute nei giorni scorsi.

La situazione, ha detto Cruppi, è sensibilmente migliorata, mercè l'appoggio della Missione francese recatasi al Marocco e i fondi che il Sultano ha ricevuto e che gli hanno permesso di pagare alle truppe gli arretrati.

Cruppi ritiene che questo miglioramento si accentuerà viepiù dovendo le tribù rientrare prossimamente ai rispettivi villaggi, stante l'avvicinarsi dell'epoca dei raccolti, per dedicarsi ai lavori campestri.

***

Da tempo sono cessate le periodiche notizie della morte di Menelik.

L'imperatore d'Etiopia spodestato vive al Ghebì, sostituito dal Consiglio di reggenza dell'erede al trono ancora in minore età.

Ora un telegramma da Addis-Abeba annunzia la morte di Ras Tèsamma, che per la sua qualità di tutore dell'erede al trono e di reggente il Governo etiopico poteva considerarsi come il vero e proprio imperatore. Questa morte potrebbe provocare nuove complicazioni in Abissinia, visto il conflitto esistente tra la Regina Taitù ed il Consiglio di Reggenza.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Alessandra e la principessa Vittoria d'Inghilterra lasciarono, iermattina, Napoli, a bordo dello yacht reale inglese *Victoria and Albert*.

Lo yacht era scortato dalla corazzata *Suffolk* e dalle siluranti *Stas* e *Desperate*. Nella giornata lo yacht con la scorta giunse a Messina.

La nave *Dandolo* che staziona nel porto fece le salve di rito.

Le navi inglesi ancorate nel porto issarono il pavese e gli equipaggi fecero il saluto alla voce.

S. A. R. il principe Arturo di Connaught verrà in Roma a rappresentare S. M. il Re Giorgio d' Inghilterra alle feste giubilari italiane, invece del Duca suo padre, attualmente ammalato.

S. A. R. partirà da Londra per Roma, martedì prossimo.

Consiglio superiore del lavoro. — Ieri, si è aperta la 16ª sessione del Consiglio superiore del lavoro.

S. E. il ministro Nitti ha inaugurato, ieri, i lavori con un discorso in cui, commemorato il senatore Di Marzo, salutò i vecchi e i nuovi consiglieri.

Quindi svolse i suoi criteri circa la riforme e il funzionamento del Consiglio del lavoro.

Al saluto del ministro risposero interpretando il pensiero del Consiglio, il quale è fiducioso nell'opera di S. E. Nitti, gli onorevoli Pietro Chiesa, Reina, Maffi ed Abbiate.

Nel pomeriggio il Consiglio procedette alla elezione dell'Ufficio di presidenza e del Comitato permanente.

Risultarono eletti a vice presidenti il comm. La Farina e gli onorevoli Pantano e Cabrini; a membri del Comitato permanente il senatore Ludovico Mortara, l'ing. Saldini, l'ing. Targetti, gli onorevoli Abbiate, Turati e Chiesa, e i consiglieri Nullo Baldini, Vincenzo Ugo Mazza ed Ettore Reina.

La deputazione ungherese a Roma. — Ieri mattina col piroscafo *Salona*, sono giunti ad Ancona trenta parlamentari ungheresi, con a capo il signor Daniele Cabor, consigliere aulico, ex-presidente della Camera, diretti a Roma a salutare la Camera italiana in occasione del cinquantenario della unità nazionale. Sette di essi sono accompagnati dalle loro signore.

Al loro sbarco il sindaco di Ancona, comm. Alfredo Felici, che insieme all'assessore Agostinelli si era recato a riceverli, diede agli ospiti il cordiale saluto a nome dell'Italia.

Quindi i parlamentari presero posto in un treno messo a loro disposizione, e proseguirono dal porto alla stazione ferroviaria, nel cui *restaurant* il sindaco loro offerse un *lunch*.

Cabor pronunciò in ungherese commosse parole di vivo ringraziamento e di cordiale augurio all'Italia, facendo voto che si consolidino sempre più i vincoli d. solidarietà fra le due nazioni.

Il comm. Felici rispose in italiano affermando che tali vincoli già esistono nella tradizione e nelle memorie dei due popoli, aggiungendo che i rappresentanti ungheresi troveranno ovunque in Italia festose e liete accoglienze. Il sindaco infine bevette alla prosperità delle nazioni sorelle, mentre si incrociavano grida di « Viva l'Italia! Viva l'Ungheria! ».

I parlamentari quindi presero posto in un vagone-salon, messo a loro disposizione dal presidente della Camera italiana, e proseguirono alle 7.25 per Roma.

Il comm. Felici subito dopo spedì al borgomastro di Budapest il seguente telegramma:

« Mentre mi compiaccio di aver avuto l'onore di portare il saluto del nostro paese ai parlamentari che, qui sbarcati stamane, si recano a Roma ad attestare i sentimenti degli ungheresi verso l'Italia, che festeggia il cinquantenario della sua unità, invio a V. S. i saluti calorosi, espressione di quei vincoli di tradizionale e sincera amicizia che uniscono la nazione ungherese alla italiana ».

*** Alle 14.35 il treno portante i graditi ospiti giunse a Roma.

Trovavansi a riceverli alla stazione il comm. prof. Tonelli per il sindaco, numerose rappresentanze, nonchè il commissario dell'Ungheria all'Esposizione di Roma, signor Miklos. Il prof. Tonelli diede loro, in nome di Roma, il saluto dell'ospitalità.

I deputati, con a capo il vice presidente della Camera, Gabriel de Daniel ed il consigliere aulico, Daniele Cabor, sono i seguenti:

Angyal Jézsef, Bartal Aurél, Gróf Bethlen Pál, Dániel Gáborné, Dr. Dirner Gusztáv, Dr. Dirner Gusztávné, Dr. Darvay Fulöp, Dr. Darvay Fulöpné, Dr. Darvay Fulöp Ieánya, Grof Esztérházy Mihály, Dr. Forbáth Imre, Hedervány Lehel, Jármy Jordán, Dr. Jaczkó Pál, Báró Inczédy Samu, Kelemen Béla, Kelemen Beláné, Kendc Péter, Kende Péterne, Nyegre László, Okoliesangi László, Paizs Gyula, Papp Sándor, Ráth Endre, Schmidt Károly, Szinyei Merse Félix, Szepesházy Imre, Tarnay Alajos, Tagányi Sándor, Vadász Lipót, Vermes Zoltán, Dr. Várady Zsigmond, Bársony Oszkár e il deputato di Fiume Vio Antalmi.

I deputati ungheresi, in parecchie vetture, messe a loro disposizione, si recarono all'Albergo Imperiale, dove presero alloggio.

Dopo il pranzo, verso le 16.30, uscirono quasi tutti per una lunga passeggiata in città.

Alle 17 giunse a Roma il presidente della Camera, signor Alberto Berzovaery con la signora. Essi hanno preso alloggio all'Excelsior. Con loro era pure il deputato Sándor Tagángi.

La direzione del viaggio è affidata al signor Oscar Bársony dell'ufficio centrale dei viaggi delle ferrovie di Stato ungheresi.

*** Nella odierna giornata gli ospiti hanno continuato le loro gite ai monumenti, ai musei ed ai padiglioni dell'Esposizione.

Alle 17, nel padiglione ungherese, venne loro offerto un the dal commissario Miklos.

Domani, in comitiva, al completo, si recheranno al Pantheon a portare corone sulle tombe dei Re d'Italia.

Cortesie internazionali. — La colonia ungherese residente a Genova ha inviato al presidente della Camera ungherese, che si trova in Roma con la Deputazione ungherese, il seguente telegramma:

« In occasione visita deputati ungheresi costì preghiamo V. E. essere interprete sentimenti viva patriottica gioia che animano ungheresi residenti Genova, consci che popoli ungherese ed italiano custodirono sempre gelosamente nel profondo del cuore sentimenti fraterni, come lo conferma oggi la partecipazione della eletta Deputazione dei nostri legislatori alle feste di Roma, capitale dell'Italia libera ed una ».

Per le feste del 1911. — La lista delle sottoscrizioni per le spese occorrenti ai festeggiamenti cinquantenari di Roma ascende con l'ultima lista a L. 5,489,197.05.

Necrologio. — Un nuovo lutto ha colpito il comm. Nathan, sindaco di Roma, con la morte della signora Giannetta Nathan in Rosselli, sorella maggiore del nostro primo magistrato cittadino.

Il decesso avvenne ieri mattina a Livorno, dove era accorso il comm. Nathan con tutti quelli di sua famiglia ad assistere la cara inferma.

La defunta gentildonna, esempio di virtù e di patriottismo, ha legato il suo nome riverito e caro alle ultime pagine della vita di Giuseppe Mazzini, che in casa Nathan-Rosselli a Pisa fu ospite e morì. Alla compianta signora si deve la donazione di quella storica casa, diventata monumento nazionale.

Ad Ernesto Nathan, alla sua famiglia le vive condoglianze nostre.

I Congressi del giorno. — Il Congresso internazionale di musica si è chiuso ieri in Roma con una interessante riunione generale.

Esauriti tutti i temi, il signor Arduino Colasanti, a vece di Corrado Ricci, assente, portò il saluto della Direzione generale di belle arti, anche a nome di S. E. il ministro della pubblica istruzione.

Dal prof. Andolfi venne data lettura di una comunicazione dei delegati esteri i quali plaudivano agli organizzatori del Congresso e si associavano all'esultanza dell'Italia per le commemorazioni cinquantenarie.

Il prof. Rosseau ringraziò a nome dei congressisti il Comitato e ricordò che il Congresso fu inaugurato alla presenza delle LL. MM. il Re e la Regina alle quali inviava, a nome del Congresso, rispettosi ringraziamenti per l'alto patronato sotto cui vennero iniziati i lavori. (Vivi applausi e grida di: Viva il Re! viva la Regina!). Si augurò che i congressisti esteri portino alla loro patria grato ricordo della fraterna accoglienza ricevuta nell'alma Roma, e dichiarò chiuso il Congresso fra vivissimi applausi.

*** A Bologna il Congresso internazionale di filosofia si è chiuso ieri acclamando l'Università di Londra a sede del quinto Congresso che si terrà nel 1915.

Il prof. Boutroux parlò inneggiando alla grandezza, alla prosperità ed al valore della nazione italiana ed esprimendo voti per il cinquantenario dell'Unità.

Dei voti e dei sentimenti di omaggio del Congresso presso S. M. il Re si è fatto interprete con un dispaccio il presidente del Congresso prof. Enriques.

Iersera, alle ore 21, nella sala dei notari alla presenza di tutti i congressisti e di numerosi invitati il prof. Angelo De Gubernatis tenne una conferenza « Sulla pace internazionale nella mente dei filosofi ».

Gare di tiro a segno. — Il comando del distretto militare comunica:

Nella prima quindicina del prossimo mese di maggio, avranno luogo per gli ufficiali le varie gare divisionali fissate dalle norme in vigore.

Alle gare col fucile potranno prendere parte anche gli ufficiali inferiori in congedo assegnati per mobilitazione ai reggimenti di fanteria e bersaglieri del presidio.

Alle gare con la pistola potranno prendere parte anche tutti gli ufficiali in congedo residenti in Roma.

Le domande per essere ammessi alle gare di cui sopra, dovranno essere presentate dagli interessati non più tardi del 23 corrente mese.

Il monumento a G. Belli. — Ieri sera si è riunito all'Associazione della stampa di Roma il Comitato per il monumento al poeta del vernacolo romano Gioacchino Belli.

Il conte Gnoli riassunse la relazione sull'opera della Commissione giudicatrice del primo concorso dimostrando le ragioni che consigliarono una seconda gara ristretta a cinque artisti scelti fra i concorrenti.

Il Comitato votò un plauso alla giuria ed approvò le norme per la seconda gara, incaricando la presidenza di comunicarle ai concorrenti.

Marina militare. — La R. nave *Etruria* è giunta a San Diego l'11 corrente.

Marina mercantile. — Da Gibilterra ha transitato diretto a Genova il *Principe Umberto*, della N. G. I. — Il *Lombardia*, della stessa Società, è giunto a New York. — Il *Savoja*, della Veloce, ha transitato da Rio de Janeiro diretto a Genova. — Da Barcellona è partito l'*Umbria*, della N. G. I., diretto a Buenos Aires. — Il *Mendoza*, del Lloyd italiano, è giunto a Buenos Aires. — Il *Luisiana*, della stessa Società, è giunto a New York.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

MADRID, 11. — L'incrociatore *Estremadura* si recherà a Biserta, per salutare il presidente della Repubblica francese a nome del Governo spagnuolo.

PIETROBURGO, 11. — La Duma ha approvato i crediti supplementari, che ammontano a 15,500,000 rubli, chiesti dal ministro della guerra per il pagamento di varie forniture.

Il Consiglio dell'Impero ha approvato vari bilanci, senza apportare grandi variazioni nelle cifre già approvate dalla Duma.

LISBONA, 11. — Il Consiglio dei ministri ha deciso che Marina Campo, governatore del Capo Verde, venga arrestato per abuso di autorità e trasportato a Lisbona, dove potrà rimanere in libertà sino alla fine dell'inchiesta aperta contro di lui.

POTSDAM, 11. — I principi ereditari sono giunti a mezzogiorno, ricevuti dai principi e dalla principessa della casa Reale. Il pubblico ha fatto loro una entusiastica dimostrazione.

Il tempo è magnifico.

PARIGI, 11. — *Senato*. — L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interpellanza di Rambourgt, senatore dell'Aube, sulla delimitazione della Champagne viticola.

Rambourgt però dichiara di rinunziare per ora a svolgere la sua interpellanza, perchè il Governo ha deferito l'esame della questione al Consiglio di Stato, nel quale ha piena fiducia.

Il presidente del Consiglio, Monis, dichiara che il Consiglio di Stato, è libero di giudicare con decisione sovrana e che redigerà esso stesso il decreto relativo alla delimitazione. Tutte le parti interessate saranno udite e giustizia sarà fatta nel modo più ampio possibile.

Vallé, senatore della Marna, ritiene che un dibattito nel momento attuale sarebbe inutile; bisogna attendere le decisioni del Consiglio di Stato.

Denoix svolge una proposta di soppressione delle delimitazioni. Il principio delle delimitazioni, egli dice, ha così poco fondamento che in seno allo stesso Governo su questo argomento non v'è l'unanimità.

L'agitazione alla quale dà luogo la delimitazione può condurre a gravi tumulti e il sistema non è abbastanza efficace per proteggere sufficientemente l'origine dei prodotti. La questione della delimitazione non si sarebbe mai dovuta porre in un paese di lealtà come il nostro (Applausi).

Rispondendo a una domanda di Mougeot, Monis dice che il Consiglio di Stato darà il suo parere e poi il Governo assumerà le sue responsabilità.

La proposta di Denoix è combattuta da parecchi oratori, specialmente dal presidente del Consiglio.

Denoix propone allora un ordine del giorno di fiducia nel Governo per assicurare la repressione delle frodi è sopprimere le disposizioni relative alle delimitazioni territoriali.

La precedenza a favore di quest'ordine del giorno è approvata con 213 voti contro 62 e l'ordine del giorno è approvato per alzata e seduta.

PARIGI, 11. — *Camera dei deputati*. — (Seduta antimeridiana). — Si approvano tutti gli articoli della legge di finanza relativi all'organizzazione della rete ferroviaria di Stato.

Durante la discussione si respinge su domanda del Governo con 266 voti contro 253 un emendamento col quale si stabiliva che sarebbero stati inclusi nel Consiglio della rete rappresentanti dei commercianti, degli agricoltori e degli operai.

La Camera, malgrado l'opposizione del ministro dei lavori pubblici, approva quindi, con voti 346 contro 207, un emendamento con cui si stabilisce che si eleggeranno soltanto delegati degli operai.

PARIGI, 11. — Una viva agitazione si è manifestata stasera nei corridoi della Camera in seguito alle dichiarazioni fatte al Senato da Monis ed al voto del Senato.

L'agitazione è stata specialmente viva fra i deputati che appartengono alle regioni delimitate.

Si prevede che il Governo si indurrà ad accettare domani la discussione immediata dell'interpellanza di Giorgio Berry. Questa discussione, che occuperà la maggior parte della giornata, sarà, secondo quanto si prevede, della massima importanza.

LONDRA, 11. — *Camera dei comuni*. — Rispondendo ad una interrogazione che chiede se, durante i negoziati pel trattato di commercio col Giappone, la Gran Bretagna abbia preveduto la possibilità di rappresaglie doganali, il ministro degli esteri dice che gran parte dei negoziati essendo stati ufficiosi e confidenziali, il fare in proposito pubbliche dichiarazioni nuocerebbe ai negoziati avvenire.

Seely a nome del Governo dice che il Ministero della guerra possiede areoplani militari ed altri quattro gli saran consegnati entro il mese.

Bottomley, liberale indipendente, afferma che per quanto riguarda i voti in materia finanziaria, la Camera dei comuni, è affetta da paralisi generale.

Chiede se il primo ministro ignora che, dall'avvento al potere dei liberali, la Camera dei comuni ha votato la bagattella di 6250 milioni di franchi senza ombra di esame o discussione, ed aggiunge: Asquith non crede che, stante questa situazione, la pretesa della Camera di dichiararsi sola competente in materia finanziaria sia un po' esagerata? I conservatori applaudono. Asquith risponde: Questo modo di vedere è discutibile.

Prima di riprendere la discussione degli articoli del Parliament bill il primo ministro Asquith, ottiene, come ieri, la sospensione del regolamento che prescrive che le sedute terminino alle 11 di modo che la seduta potrà protrarsi, se sarà necessario, più oltre nella notte.

Questa necessità sembra ineluttabile se si considera che, malgrado il cosiddetto salto del canguro di ieri, salto che fece passare sotto silenzio circa 80 emendamenti degli unionisti, cioè quasi la decima parte degli emendamenti dei conservatori, non si avanzò che di quattro linee nella discussione del testo dell'articolo primo che è il meno controverso di tutti.

Vi sono più di 200 emendamenti da esaminare per terminare la discussione di questo articolo.

Dopo ciò i Comuni dovranno discutere altri 5 articoli, più importanti del primo. Sono dunque da aspettarsi grandi applicazioni del sistema del canguro.

Malgrado le asserzioni dei giornali ufficiosi del partito liberale, i quali dichiarano all'indomani delle elezioni generali che il *Parliament bill* sarebbe forse votato in terza lettura ed inviato ai lordi prima di Pasqua Churchill rinunciò ieri a cercare di far votare anche solo l'articolo primo avanti quest'epoca.

PARIGI, 11. — Al Ministero degli esteri sono state scoperte irregolarità finanziarie che non hanno nessuna correlazione coll'affare in cui sono implicati Rouet, Maimon e Taillez. Si tratta di irregolarità finanziarie abbastanza gravi che avranno per conseguenza la comparizione dinanzi al Consiglio dei direttori del Ministero degli

esteri di Hamon, direttore dei fondi, della contabilità e del controllo.

Fin dallo scorso dicembre Pichon, predecessore di Cruppi al Ministero degli esteri, aveva avuto sentore di qualche irregolarità. Iniziò subito un'inchiesta e pregò il suo collega delle finanze di mettere a sua disposizione degli ispettori generali di finanza per le investigazioni da farsi.

Gli ispettori si posero subito all'opera e le loro constatazioni hanno deciso Cruppi ad invitare Hamon a comparire dinanzi al Consiglio dei direttori del Ministero.

PARIGI, 11. — Il *Petit Temps* pubblica il testo della proposta di Jaurès per la organizzazione del nuovo esercito. La proposta contiene 18 articoli.

Dopo avere formulato i dettagli dell'organizzazione dell'esercito, la proposta dichiara che tale esercito ha per iscopo esclusivo di proteggere contro qualsiasi aggressione l'indipendenza e la sorte del paese. Qualunque Governo che trascinerà il paese in una guerra senza avere proposta pubblicamente e lealmente una soluzione arbitrale sarà considerato come traditore in Francia, e nel mondo come nemico della patria e dell'umanità.

Qualunque Parlamento che avrà consentito a tale atto sarà colpevole di fellonia e disciolto di diritto. Infine il Governo francese è invitato fin d'ora a negoziare con tutti i paesi rappresentati alla Corte dell'Aja trattati di arbitrato integrali ed a regolare d'accordo con essi la procedura arbitrale.

SALONICCO, 11. — Lo sciopero degli operai delle fabbriche di tabacco si estende qui e nella Provincia. Il numero degli scioperanti a Navalla raggiunge i 10,000. Sono partite truppe per colà. Si cerca di stabilire un accordo.

REIMS, 12. — Sono state prese rigorose misure pel mantenimento dell'ordine pubblico. Pattuglie di agenti di polizia e gendarmi percorrono i dintorni per timore che i vignaiuoli si dirigano su Reims. Parecchie colonne sono infatti segnalate sulle montagne vicine.

Il sottoprefetto si è recato sui luoghi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

11 aprile 1911.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	754.62.
Termometro centigrado al nord	14.4.
Tensione del vapore, in mm.	5.09.
Umidità relativa a mezzodì	42.
Vento a mezzodì	SW.
Velocità in km.	7.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 15.3. minimo 3.9.
Pioggia, in mm.	—

11 aprile 1911.

In Europa: pressione massima di 772 sulla Gran Brettagna, minima di 750 sul mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro ancora disceso in Sicilia, risalito altrove, fino a 5 mm. in Val Padana; temperatura irregolarmente variata; pioggerelle sparse; neve sulle Marche; qualche temporale in Emilia e Abruzzo.

Barometro: massimo tra 760 e 761 in Val Padana e Marche, minimo a 756 in Sicilia.

Probabilità: venti deboli o moderati tra nord e levante; cielo nuvoloso o coperto all'estremo sud e Sicilia con qualche pioggia, vario altrove; mare alquanto agitato sul basso Adriatico e Jonio.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 11 aprile 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA procedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA procedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	1/4 coperto	legg. mosso	13 0	8 8
Genova	sereno	calmo	13 9	8 7
Spezia	sereno	calmo	16 3	5 8
Cuneo	coperto	—	10 5	4 0
Torino	piovoso		10 8	5 4
Alessandria	coperto		17 3	5 8
Novara	coperto		15 2	5 2
Domodossola	nebbioso		14 0	4 7
Pavia	coperto		15 1	3 8
Milano	3/4 coperto		14 5	5 6
Como	coperto		11 8	5 0
Sondrio	—		—	—
Bergamo	3/4 coperto		10 0	5 5
Brescia	3/4 coperto		14 9	4 9
Cremona	3/4 coperto		13 3	4 5
Mantova	sereno		10 6	0 8
Verona	1/4 coperto		11 1	4 6
Belluno	coperto		4 4	2 9
Udine	coperto		6 5	3 1
Treviso	3/4 coperto		7 9	4 5
Venezia	1/2 coperto	calmo	9 2	5 0
Padova	coperto		8 8	4 6
Rovigo	1/4 coperto		12 8	3 7
Piacenza	sereno		12 6	5 7
Parma	coperto		12 1	4 1
Reggio Emilia	3/4 coperto		12 7	4 1
Modena	3/4 coperto	—	12 5	4 2
Ferrara	3/4 coperto		11 2	3 6
Bologna	coperto		11 0	5 4
Ravenna	—		—	—
Forlì	1/2 coperto		10 6	2 6
Pesaro	1/4 coperto	calmo	12 9	6 2
Ancona	1/4 coperto	calmo	1. 0	8 6
Urbino	coperto	—	9 2	3 4
Macerata	sereno	—	9 5	4 3
Ascoli Piceno	1/4 coperto	—	10 5	— 1 7
Perugia	sereno	—	9 8	2 8
Camerino	coperto	—	8 1	1 5
Lucca	sereno	—	14 6	4 3
Pisa	sereno	—	15 4	3 3
Livorno	sereno	mosso	12 8	5 0
Firenze	sereno		13 6	3 6
Arezzo	1/2 coperto	—	13 8	3 4
Siena	sereno		10 8	4 0
Grosseto	—		—	—
Roma	sereno		13 3	3 9
Teramo	coperto		8 8	4 4
Chieti	coperto		0 4	4 0
Aquila	3/4 coperto		7 6	2 5
Agnone	piovoso		9 2	0 9
Foggia	coperto	—	15 0	4 0
Bari	piovoso	legg. mosso	12 0	5 0
Lecce	coperto		14 0	7 7
Caserta	1/2 coperto		15 0	7 3
Napoli	sereno	legg. mosso	11 9	7 0
Benevento	coperto	—	13 6	3 0
Avellino	coperto	—	11 0	2 4
Cagnano	—	—	—	—
Potenza	coperto	—	10 0	2 0
Cosenza	piovoso		13 0	5 5
Tiriolo	coperto		12 0	4 5
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	—	—	—	—
Palermo	piovoso	legg. mosso	13 0	9 3
Porto Empedocle	1/2 coperto	legg. mosso	14 0	9 0
Caltanissetta	piovoso		11 0	7 0
Messina	piovoso	calmo	15 0	9 2
Catania	piovoso	mosso	16 0	9 5
Siracusa	coperto	legg. mosso	18 8	8 4
Cagliari	1/4 [illegible]	legg. mosso	14 0	4 0
Sassari	sereno	—	10 0	2 9

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*